

TORNATA DEL 20 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Votazione per squittinio segreto ed approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Novara di eccedere il limite delle imposte* — *Discussione generale del progetto di legge per modificazioni all'editto organico sul magistrato di Cassazione* — *Osservazioni del deputato Deforesta* — *Risposte del ministro di grazia e giustizia e replica del deputato Deforesta* — *Parlano sulla discussione generale i deputati Polleri e Arnulfo relatore* — *Opposizione del deputato Tola all'articolo 1 del Ministero, e parole in difesa del ministro di grazia e giustizia* — *I deputati Tola, Falqui-Pes ed il relatore Arnulfo replicano alle obiezioni del ministro* — *Emendamento del deputato Agnès* — *Il deputato Cassinis oppugna le proposte della Commissione e quelle del deputato Agnès, sostenendo l'articolo del Ministero* — *Parlano su questo articolo i deputati Arnulfo, De Viry e Polleri* — *L'articolo 1 del Ministero viene approvato* — *Proposta del deputato Polleri di posporre la relazione dell'articolo 2 e rimandarla dopo l'articolo 10* — *È ammessa* — *L'articolo 3 è approvato, ed è pure approvato l'articolo 4 dopo alcune spiegazioni fornite dal ministro di grazia e giustizia sulla richiesta del deputato De Viry* — *Vengono approvati gli articoli 3, 4 e 5* — *Il deputato Agnès propone un emendamento all'articolo 6 che è oppugnato dal relatore e dal ministro di grazia e giustizia* — *L'emendamento del deputato Agnès è rigettato ed è ammesso l'articolo 6* — *Si approvano gli articoli 7 ed 8* — *Proposta del deputato De Viry sull'articolo 9 e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia* — *L'articolo 9 è approvato* — *Il ministro della guerra presenta un progetto di legge per l'annuo reclutamento dell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto al sopraggiungere di deputati che compongono il numero legale.)

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente sposta alla Camera.

5548. Lupo Francesco Michele liquidatore dimorante a Pinerolo, rassegnando alcuni riflessi per dimostrare la necessità e la giustizia che venga prodotta una legge che assicuri gl'interessi dei liquidatori in tutto lo Stato e ne fissi le attribuzioni e gli onorari, chiede che sia presa in considerazione la condizione dei medesimi e si provveda in proposito.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

(Il deputato De Sonnaz presta giuramento.)

VOTAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE DI NOVARA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione per squittinio segreto sul progetto di legge per autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nel 1854

il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1111.)

(Si procede alla votazione per squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107.
Maggioranza	54
Voti favorevoli	102
Voti contrari	5

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALL'EDITTO ORGANICO E REGOLAMENTO DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge di modificazione al regio editto 30 ottobre 1847 ed all'annesso regolamento relativo al magistrato di Cassazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755.)

La discussione generale è aperta.

FALQUI-PES. Signori, io sorgo ad appoggiare gli emendamenti introdotti dalla Commissione nel progetto di legge che cade in discussione e che il signor guardasigilli ci dice adottato all'unanimità dall'altra parte del Parlamento. A due riduconsi in sostanza questi emendamenti, alla modificazione cioè....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha parola.

MATAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.* Se l'onorevole deputato non parla del progetto in genere, ma solo degli emendamenti in esso introdotti dalla Commissione, parmi che sarebbe meglio aspettasse ad esporre le sue osservazioni al punto in cui si discuteranno gli articoli. Io mi propongo di parlare contro gli emendamenti ed aspetto per ciò che vengano in discussione gli articoli.

FALQUI-PES. Parlerò allora nella discussione particolare degli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Deforesta.

DEFORESTA. Non è mia intenzione di respingere il progetto di legge che ci viene presentato. Mi accingo a parlare unicamente per chiedere una spiegazione al signor guardasigilli, fargli eccitamento, e ripetere alla Camera le opinioni che ho manifestato nell'ufficio. Il signor ministro non ignora certamente che nel seno della Commissione legislativa incaricata di elaborare il Codice di procedura civile fu agitata la questione di sapere se non fosse opportuno, anzi necessario, di trasportare nel detto Codice le disposizioni dell'editto organico del magistrato di Cassazione, e del relativo regolamento in un titolo che si sarebbe aggiunto nel libro terzo in cui trattasi dei mezzi per impugnare le sentenze.

Stava per l'affermativa la ragione da prima che trattandosi specialmente nel Codice di procedura dei mezzi per impugnare le sentenze, e così delle appellazioni e delle domande per la revocazione, non si vedrebbe perchè non debba eziandio contemplare quella della Cassazione, che è pure un mezzo ordinario stabilito dalla legge per ottenere l'annullamento delle sentenze.

Aggiungevasi poi anche un altro motivo, ragione che a parer mio è di grave momento, quella cioè di non lasciare il rimedio della Cassazione fuori del Codice, che di sua natura ha un carattere di perpetuità e d'immutabilità, come se si trattasse di una legge provvisoria e di sua natura mutabile, la qual cosa, secondo me, è pericolosa, perchè potrebbe più facilmente favorire l'opposizione di coloro che anche al dì d'oggi revocano in dubbio l'utilità e la necessità del magistrato di Cassazione.

Per la negativa dicevasi che in Francia si è lasciato ciò che riflette il rimedio della Cassazione nel regolamento annesso alla legge organica della Corte di cassazione, e quindi il Codice di procedura non se ne occupa punto.

Aggiungevasi ancora che il magistrato di Cassazione essendo qui stabilito da poco tempo, e non essendo allora ancora conosciute le imperfezioni che potevano esservi nell'editto organico e nel relativo regolamento, sarebbe forse stato men provvido di trasferirlo nel Codice di procedura prima che l'esperienza avesse additate le modificazioni che avessero a farvisi.

Ora però che il signor ministro guardasigilli ci presentò un progetto, col quale sono appunto modificati l'editto organico ed il regolamento, in ciò che potevano avere di meno perfetto, io credo che non ci sarebbe più motivo sufficiente per cui queste disposizioni non avessero a far oggetto di un titolo del libro terzo del Codice di procedura civile, che tratta dei mezzi per far annullare le sentenze. Credo che sarebbe ciò tanto più regolare, in quanto già si è fatto per le materie criminali nel Codice di procedura criminale.

Nè mi muoverebbe l'esempio tratto dal Codice di procedura civile francese; imperocchè se quando si fece quel Codice l'istituzione della Cassazione era veramente un'istituzione nuova, io sono certo che se al dì d'oggi quel Codice

fosse riveduto, il rimedio della Cassazione figurerebbe nello stesso a lato degli altri mezzi per ottenere l'annullamento delle sentenze.

Prego quindi il signor ministro a dirmi se egli sia intenzionato a ripresentare in questa Sessione il Codice di procedura civile; e, poichè gli è ancora possibile di farvi le aggiunte e variazioni che stima, io raccomando alla sua attenzione i riflessi che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, e lo prego di vedere se, quando gli sia approvato questo progetto di legge, non faccia caso di comprendere anche il mezzo della Cassazione del detto Codice.

MATAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.* Domando la parola.

DEFORESTA. Ora vengo a manifestare le opinioni che ho emesse nell'ufficio intorno a questo progetto di legge.

Due sono gli scopi che si prefigge il signor guardasigilli con questo progetto: il primo si è di accrescere le guarentigie dei litiganti e togliere qualunque sospetto di preconcepita opinione a carico dei magistrati, e mantenere illibata quella opinione di cui hanno sempre giustamente goduto, di sapienza, di imparzialità e di virtù; il secondo di far in modo che possano spedirsi le cause che si introducono davanti il magistrato di Cassazione senza soverchi ritardi e senza cumulo di arretrati, coll'attuale numero di giudici, non consentendo lo stato della finanza l'aumento del personale del magistrato stesso.

Al primo scopo tende l'articolo 1 del progetto di legge; tutti gli altri mirano al secondo.

Io concordo pienamente col signor ministro in quanto alla disposizione del primo articolo. Io credo che veramente è una imperfezione lamentevole quella a cui si viene a riparare con questo primo articolo, e quindi vi do il mio pieno assenso.

Quanto poi al secondo scopo, io dirò schiettamente, come diceva già nell'ufficio, che non credo che le disposizioni che sono proposte in questo progetto possano veramente raggiungere il fine che si propone il signor guardasigilli; anzi io temo che possano condurre ad una conseguenza contraria. Difatti, onde procurare la più celere spedizione delle cause, si propongono due disposizioni: colla prima si stabiliscono dei termini precisi, entro i quali il relatore debbe fare la relazione scritta della causa ed il Ministero pubblico dare le conclusioni; colla seconda si dispensa il Ministero pubblico dall'obbligo che si è creduto finora positivamente stabilito nella legge organica di dare sempre le conclusioni scritte.

Io penso, come aveva già l'onore di dire, che queste disposizioni, ben lungi dal raggiungere lo scopo che si propongono, è a temere che conducano ad uno scopo contrario.

Di vero, quanto alle conclusioni, si dice che queste potranno essere orali, quando venga così stabilito dall'avvocato generale. Ora, io dico, di due cose l'una: o l'avvocato generale per determinare in quali cause le conclusioni dovranno essere date scritte, e in quali altre orali, dovrà esaminare egli stesso gli atti ed i documenti delle cause, e allora avremo una doppia perdita di tempo; converrà che l'avvocato generale cominci a fare lui un primo esame ed una deliberazione della causa per determinare in qual modo dovranno farsi le conclusioni, e dovrà poi farsene un altro più profondo e definitivo da quel membro del Ministero pubblico che sarà incaricato di conchiudere; ovvero l'avvocato generale dovrà determinare la forma delle conclusioni sulla relazione che gli verrà fatta dal suo sostituto incaricato di conchiudere, e in questo caso mi pare che la disposizione della legge sarà illusoria e non è forse temerario il mio timore che le conclusioni continuino quindi innanzi a farsi come si sono fatte finora.

Quanto poi alla fissazione dei termini precisi, veggio che per le cause ordinarie si fissa un termine di due mesi al relatore per compilare la relazione, facoltativo poi al presidente di prorogarlo anche di un altro mese, il che per me è un vero termine ordinario di tre mesi. Ugual termine è accordato al Ministero pubblico, solo per prepararsi per le conclusioni, sieno scritte od orali. Abbiamo già quivi un termine di sei mesi, più quindici giorni per le comunicazioni dal relatore al Ministero pubblico, e viceversa, e così sei mesi e mezzo per la relazione e le conclusioni.

Ma io domando se queste disposizioni siano di natura ad accelerare il corso delle cause.

Io credo che se realmente si vuole accelerare la spedizione delle cause davanti al magistrato di Cassazione (emetto una mia opinione senza fare una proposta formale), il mezzo che converrebbe adottare sarebbe di sopprimere la prima ordinanza di ammissione che è prescritta dagli articoli 14 e 15 del regolamento.

A primo aspetto può forse sembrare azzardata questa idea e forse a taluno troppo radicale riforma; però se noi ci inoltriamo per poco nella questione non possiamo a meno di convenire che questa sarebbe forse la migliore, la più efficace riforma per conseguire lo scopo che si vuole attingere.

Diffatti, la legge ha stabilito i casi nei quali il magistrato, previa conclusioni del Ministero pubblico, deve respingere il ricorso, quando questo non sia stato presentato in tempo, quando non sia fatto il previo deposito, quando la domanda sia estranea alla competenza del magistrato.

Ora io affermo, e credo di non errare, che forse dappoi lo stabilimento, la creazione del magistrato di Cassazione, non vi ha forse esempio di un ricorso che sia stato rigettato con questa previa ordinanza.

Questa sì è una mia opinione; può darsi che io sia nell'errore, ma ciò che sicuramente non sarà smentito dagli statistici si è che sopra cento ricorsi che si presentarono al magistrato di Cassazione, appena uno sarà rigettato colla previa ordinanza di cui ragiono, e respinto dalla discussione contraddittoria.

Ora io domando se, per avere su cento una volta il vantaggio che non si porti alla contraria discussione che non si perda cioè una mezza seduta o una seduta per discutere una causa che si riconosce poi inammissibile, debbasi nelle altre novantanove volte, non solo perdere inutilmente il tempo per fare la detta ordinanza di ammissione, ma le conclusioni e tutti gli altri atti che debbono precederla e conseguirla.

Ma avvi, o signori, un altro motivo che, a parer mio, è gravissimo.

È stabilito nella legge, articolo 16 del regolamento, che quando il magistrato di Cassazione abbia colla sua ordinanza respinto il ricorso, la parte ricorrente debba essere condannata ad una multa uguale al fatto deposito e che non possa ricorrere altra volta.

Ora io penso innanzitutto che sia contrario a tutti i principii che possa privar taluno de' suoi diritti l'essere condannato ad una multa senza discussione contraddittoria. Aggiungo poi che non è impossibile che nel proferire quella ordinanza si prenda un equivoco relativamente ad una data, per esempio, che si creda, cioè, che il ricorso sia stato presentato dopo il termine prefisso, quando in realtà ciò non sussista.

Ebbene, in tal caso si commetterebbe una grave ingiustizia che potrebbe essere patentissima, ma che sarebbe senza rimedio!

Un caso soltanto sopra mille in cui succedesse un inconveniente di tal fatta sarebbe sufficiente per attestare l'imperfe-

zione della legge, e per bilanciare tutti quanti mai possano essere i buoni effetti di quella previa deliberazione.

Un altro mezzo che io accennava pure nell'ufficio per giungere allo stesso fine riflette appunto il Ministero pubblico. Si riconosce generalmente che la causa del ritardo nella spedizione degli affari avanti il magistrato di Cassazione consiste in ciò che i membri del Ministero pubblico, quantunque sieno notoriamente persone di altrettanta legale dottrina quanto di attività e zelo, non possano supplire a preparare le conclusioni in ugual numero alle cause che possono decidersi dal magistrato.

Ebbene, si abroghi la disposizione della legge che prescrive imperiosamente le conclusioni in tutte le cause, e sieno quelle soltanto richieste nelle cause di maggior momento, come davanti agli altri magistrati.

Mi si dirà che il Ministero pubblico è l'organo della legge, e che si va davanti al magistrato di Cassazione per chiedere l'annullamento delle sentenze che hanno violato la legge, e che quindi il Ministero pubblico deve essere sentito in tutte le cause.

Io risponderò che il difensore della legge, quello che ha missione di mantenerne integra, genuina, ed uniforme l'applicazione è appunto il magistrato, che quindi dinanzi a questo l'ufficio del Ministero pubblico è meno necessario che presso gli altri magistrati e tribunali.

Io non mi dilungherò maggiormente sopra queste questioni, giacchè ho dichiarato di non voler fare alcuna specifica proposta. Desidero che il progetto che andiamo a votare sia sufficiente a raggiungere lo scopo a cui mira. Ove mai andassero fallite le speranze che lo hanno dettato sarà allora il tempo di ritornare alle questioni che ho toccate, e ad altre ancora più gravi e forse più profonde, alle quali può esservi luogo su questa grave e delicata materia.

Mi riservo nella discussione degli emendamenti di prendere nuovamente la parola sopra i medesimi, ove ne sia il caso.

RAFFAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Risponderò prima di tutto all'eccitamento che mi faceva l'onorevole preopinante, se io intenda ancora di presentare nel corso di questa Sessione il Codice di procedura civile. Non solo intendo di presentarlo, ma aggiungo che io porto speranza di vederlo nel corso di questa Sessione approvato e da questa Camera e dal Senato. Non creda la Camera che, quantunque io non abbia ancora riprodotto il Codice di procedura civile, siasi per me posta in dimenticanza quest'importantissima legge.

La Camera non ignora che in seguito alla presentazione che il mio antecessore faceva al Senato di detto Codice, dopo l'approvazione datavi in questo recinto, il Senato nominava una Commissione per esaminarlo. Quella Commissione adempì al suo mandato ed il lavoro che essa fece mi venne graziosamente comunicato. Gli emendamenti che essa propose diedero però luogo a varie osservazioni del Ministero, e sui detti emendamenti è continuata ancora la discussione, ma io nutro fiducia che tra pochi giorni la Commissione e il Ministero saranno fra di loro concenzienti. Ciò avvenendo, io spero egualmente che prima il Senato e poscia questa Camera potranno senza più approvare il detto Codice che finalmente avrà forza di legge.

Quanto al desiderio manifestato dall'onorevole deputato DeForesta, perchè nel Codice di procedura venga pure inserito ciò che riguarda il magistrato di Cassazione, io credo che ciò non sia conveniente.

In primo luogo, nel Codice di procedura civile trattasi

della competenza dei tribunali, ma non già del loro ordinamento.

Ora, nell'editto organico del magistrato di Cassazione non si contengono le sole disposizioni sulla competenza, quelle da cui vengano determinate le sue attribuzioni, ma vi si contengono pure le disposizioni spettanti alla organizzazione dello stesso magistrato, le quali se fossero come si vuole introdotte nel Codice di procedura civile, produrrebbero una manifesta ed incomoda confusione di materie.

Dirò in secondo luogo che il magistrato è collocato in diverse condizioni ed esercita attribuzioni di natura essenzialmente diverse da quelle proprie degli altri magistrati. Sogliono questi definire le contestazioni che insorgono tra le parti; a rincontro il magistrato di Cassazione ha una missione di un carattere tutto proprio; esso veglia alla conservazione delle leggi ed alla uniformità delle massime. Non avvi quindi, a mio credere, verun inconveniente in ciò che alle attribuzioni ed alla competenza degli altri magistrati provveda il Codice di procedura civile, e che rispetto al magistrato di Cassazione, il quale ha una organizzazione tutta propria, provvegga una legge particolare, come scorgesi praticato in Francia ed altrove.

Nè il fatto di questa legge particolare può ingenerare il timore a cui pare che accenni l'onorevole Deforesta che si possa ad ogni istante sopprimere questo corpo giudiziario, perchè egli sa meglio di me che in un regime costituzionale, non altrimenti si potrebbe intaccare l'esistenza di un magistrato ed il suo modo di essere, salvochè per via di legge.

E nel supposito che vi fosse un Ministero il quale volesse intraprendere l'abolizione del magistrato di Cassazione, certamente non potrebbe effettuare il suo disegno senza l'intervento del potere legislativo, e quando il potere legislativo fosse per consentire alla proposta, ben si vede che non produrrebbe alcun ostacolo la circostanza che l'ordinamento di esso magistrato si trovasse incorporato in un Codice di procedura, anzichè formare l'oggetto di una legge particolare.

Occorre però un'altra considerazione. La Camera ha già approvato il Codice di procedura civile senz'chè si fossero incluse in esso le disposizioni spettanti al magistrato di Cassazione.

È desiderio del Ministero di riprodurre quel progetto con quel meno d'emendamenti che sarà possibile; perchè è sperabile che la Camera vorrà approvarlo tanto più facilmente quanto meno si allontanerà dal suo primiero contesto. Ma se ora mutando proposito, si ponesse mano ad introdurre nel Codice, senza necessità alcuna, come io penso, questa materia della Cassazione, si darebbe luogo ad una discussione che ne renderebbe forse più difficile la desiderata approvazione.

Ora vengo all'attuale progetto di legge.

Il deputato Deforesta ne ha censurato una parte, esponendo le sue idee quanto al modo di meglio raggiungere uno degli intenti che il Ministero si è proposto, quello cioè di rendere più breve il corso delle cause recate al magistrato di Cassazione. Egli veniva osservando che per accelerare il corso delle cause vennero con questo progetto sostanzialmente proposti due mezzi, quello cioè di lasciare al Ministero pubblico la facoltà di dare le sue conclusioni o per iscritto o verbalmente, quandochè attualmente, secondo la legge organica, debbono sempre darsi per iscritto; e l'altro di stabilire alcuni termini entro i quali il relatore debba presentare la sua relazione in iscritto, ed il Ministero pubblico debba quindi emettere le sue conclusioni. Il primo mezzo, egli prosegue, ben lungi che possa abbreviare il corso delle cause, servirà anzi ad allun-

garlo, perchè l'avvocato generale dovendo deliberare in ciascuna causa, se le conclusioni avranno ad essere o scritte o verbali, gli sarà pur forza di prendere cognizione di tutte le cause recate in Cassazione, e così dovrà spendersi un duplice lavoro.

Quanto poi allo stabilimento dei termini, ei dice che quello di due mesi assegnato sia al relatore, che al Ministero pubblico, resterà sempre esaurito; e che mentre oggigi le conclusioni si possono ottenere dentro un termine più breve, allora passerà sempre il termine di quattro mesi, e fors'anco di sei, senza che la relazione e le conclusioni vengano ad emanare.

Per ciò che ha tratto alle conclusioni orali e scritte, io faccio notare al deputato Deforesta che era ben necessario d'insertire nella legge una disposizione la quale togliesse l'obbligo di fare le conclusioni per iscritto, perchè, secondo la legge attuale, quando pure l'avvocato generale intendesse di darle oralmente nol potrebbe, ostando a ciò l'editto organico.

Ma non vi ha chi non vegga come quest'obbligo produca una perdita grandissima di tempo, e come per lo contrario possa agevolare il lavoro la facoltà data al Ministero pubblico di conchiudere oralmente.

Quanto poi al modo con cui l'avvocato generale dovrà provvedere, secondo i casi, perchè le conclusioni siano fatte o per iscritto, od oralmente, ciò ha tratto al regolamento. Posciachè la Camera avrà sanzionato il principio che le conclusioni possano essere o verbali o scritte, ad arbitrio dell'avvocato generale, il regolamento prescriverà opportunamente qualche norma in proposito, e come è facile il prevedere, intenderà a stabilire che le conclusioni saranno, di regola, orali nelle cause più ordinarie e scritte nelle altre, anche più rare, ove la gravità delle questioni possa richiedere una più solenne e distesa trattazione; e la maggiore o minore gravità delle questioni e la conseguente necessità di farle per iscritto sarà all'uopo rilevata dall'uffiziale del Ministero pubblico incaricato di conchiudere. L'avvocato generale prenderà quella deliberazione che sarà suggerita dalle circostanze; nè ciò sarà mai cagione di ritardo.

Quanto alla prefissione dei termini, io per verità non so comprendere come il fissare un termine che non si possa oltrepassare debba riuscire a dilungare anzichè ad abbreviare la spedizione delle cause.

Allo stato attuale della legislazione le cause possono rimanere giacenti presso il magistrato di Cassazione, non solo più mesi, ma anche per due e più anni, nè mancano forse esempi di questa lunga durata. Colla progettata disposizione questo inconveniente verrà a cessare, certo essendo che, almeno dentro il termine di sei mesi, le cause dovranno spedirsi. Ciò però non indurrà certamente la necessità che le cause debbano sempre durare sei mesi, perchè ogni qualvolta si prescrive un termine non si vuole con ciò significare che prima di esso termine le cause non si possano spedire.

E pertanto, se il numero delle cause non impedirà che il relatore anche prima della scadenza dei due mesi abbia in pronto la sua relazione, non gli sarà certamente vietato di presentarla. La legge non vuole che le cause siano protratte al di là del termine prescritto; ma è nei voti del legislatore che sieno, quando riesca possibile, con più di celerità spedite.

Io credo adunque che queste due disposizioni del progetto congiunte all'altra che non sieno più necessarie le conclusioni scritte sopra il semplice ricorso d'ammissione, la quale necessità produceva una considerevole perdita di tempo per l'avvocato generale, costretto come era ad esaminare minu-

tamente tutti gli atti della causa, potranno efficacemente giovare alla celerità della spedizione.

Quanto poi ai mezzi proposti dall'onorevole Deforesta in surrogazione di quelli progettati dal Ministero, mi permetta che io sinceramente gli dica che tali mezzi non mi paiono accettabili.

Egli propone in primo luogo che si sopprima addirittura la necessità del decreto di ammissione; ma non prevede le conseguenze di tale soppressione. Egli afferma che attualmente di rado avviene, dubita anzi che non siasi mai avverato il caso della reiezione di un ricorso.

Io voglio ammettere che siano anche rarissimi i casi nei quali il ricorso venga rigettato senza ammetterlo a discussione, ma quale è mai la cagione da cui si debba ripetere questa rarità di casi? Ciò avviene perchè le parti già sanno, che prima d'essere ammesso alla discussione contraddittoriale il ricorso viene esaminato dal magistrato, il quale ricerca se concorrano tutti gli estremi prescritti dalla legge, cioè a dire se il detto ricorso sia stato presentato in tempo utile e nelle forme stabilite, se siasi al medesimo uniti l'attestato del deposito ed i necessari documenti, se siasi insomma adempiute tutte le formalità volute dalla legge perchè la domanda in Cassazione sia ammissibile; ed appunto perchè le parti sanno che, mancando alcuna di tali condizioni il loro ricorso viene reietto, difficilmente succedono i casi di reiezione.

Ma se invece fosse libero alle parti di introdurre la discussione contraddittoriale, senza la necessità di un esame preliminare, di gran lunga maggiori sarebbero gli inconvenienti, perchè in molti casi, dopo esaurita la discussione, il magistrato, anzichè pronunciare nel merito, dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso pel difetto dei necessari requisiti.

Il deputato Deforesta afferma essere sommamente ingiusto che, quando trattasi di rigettare un ricorso in via di Cassazione, tantochè la sentenza venga a passare in cosa giudicata, si possa istituire siffatto esame senzachè le parti siano ascoltate e siano conosciute le ragioni che potrebbero addurre da chi ricorre in Cassazione.

Risponderò all'onorevole deputato che egli non avverte che l'esame preliminare non cade sul merito della questione, ma sul concorso materiale di alcune determinate circostanze le quali non possono essere argomento di discussione; trattasi di vedere se il ricorso sia stato presentato, a cagione di esempio, entro il termine fissato dalla legge.

Ora io domando: qual norma potrà il magistrato ritrarre dal contraddittorio delle parti onde accertarsi di tale circostanza?

Se quando fu presentato il ricorso i tre mesi erano passati, niuno certamente potrà far sì che non fossero decorsi.

L'onorevole deputato osserva che può anche occorrere un errore rispetto alla data. Certamente la cosa è possibile, ma l'errore potrebbe ugualmente intervenire quando la parte fosse presente.

Se prendiamo ad argomentare da questi possibili inconvenienti, non si avrà mai nulla di fatto, nulla di certo. Giova invece por mente a ciò che d'ordinario accade; ed un errore di tal fatta per verità troppo difficilmente potrebbe succedere.

Abbiamo, del rimanente, l'esempio di Francia. Colà la Camera così detta *des requêtes*, ossia la sezione della Corte che esamina i ricorsi non si limita soltanto, come fra noi, all'esame materiale delle condizioni richieste dalla legge perchè si faccia luogo alla discussione contraddittoriale, ma si addentra nel merito della questione sull'esposizione fattane dalla parte

ricorrente, eppure quella disposizione della legge francese non venne mai censurata. Con molto meno di ragione potrebbe adunque censurare la legge nostra perchè il contraddittorio delle parti è tanto meno necessario quando non si tratta che di esaminare alcune circostanze affatto estranee al merito.

Disse inoltre che si potrebbe sopprimere l'uso di premettere le conclusioni del Ministero pubblico.

Ma neanche in questa parte io non posso ammettere l'opportunità e la convenienza delle sue idee; se v'ha un magistrato presso al quale, a credere mio, torni indispensabile l'assistenza del Ministero pubblico e la necessità delle sue conclusioni, è certamente il magistrato di Cassazione; e nelle cause deferite al magistrato di Cassazione, come tutti sanno, la questione propriamente non si agita tra l'una e l'altra parte, perchè il magistrato non esercita fra di esse una vera giurisdizione, ma si agita piuttosto sui rapporti della legge, ancorchè l'annullamento delle sentenze possa profittare alla parte ricorrente. Il magistrato di Cassazione ha per missione precipua di conservare il senso genuino della legge e di mantenere l'uniformità delle massime.

Ora non essendovi chi difenda principalmente gli interessi della legge, non si può a meno di cadere in gravi inconvenienti; tolta di mezzo la necessità delle conclusioni, messo in disparte il Ministero pubblico a cui l'interesse della legge sono principalmente raccomandati, verrebbe meno uno degli elementi consuntivi del giudizio.

Disse ancora l'onorevole deputato Deforesta che, quand'anche il Ministero pubblico non vegliasse alla conservazione della legge, il magistrato avrebbe pur sempre la stessa missione.

Ma io dico che il magistrato per adempiere a cotesta missione deve necessariamente udire le parti, e specialmente il Ministero pubblico a cui è dato di orare nel solo interesse della legge.

Io non mi soffermerò maggiormente a combattere le idee espresse dall'onorevole Deforesta, poichè ha dichiarato che non intendeva di formarne l'oggetto di una specifica proposizione; ma se egli intendesse di farla, io non potrei che vivamente oppormi.

Io spero quindi che la Camera vorrà passare alla discussione degli articoli ed approvare il progetto siccome venne presentato dal Ministero, riservandomi di combattere gli emendamenti proposti dalla Commissione.

DEFORESTA. Ringrazierò prima di tutto l'onorevole guardasigilli delle dichiarazioni che ci ha fatte in ordine alla presentazione del Codice di procedura civile, e spero che queste soddisferanno al desiderio di tutti. Egli non crede di poter comprendere nello stesso Codice il rimedio della cassazione. Non avendo io fatto una formale domanda a questo riguardo, non ritornerò più a lungo su tale argomento, tanto più che credo sarà più conveniente il trattare questa questione quando verrà presentato il Codice di procedura; e che per altra parte se il signor ministro persiste nell'idea del suo predecessore, quel Codice non sarà approvato a titolo d'esperimento, con riserva di sottoporlo a nuova discussione dopo cinque anni, nella quale circostanza potrà integrarci con inserirvi il rimedio della cassazione, e quelle altre disposizioni di cui si venisse a riconoscere l'opportunità.

Quanto poi al merito del progetto, ho già dichiarato che non intendeva fare una proposizione formale, quindi io debbo necessariamente essere brevissima nel rispondere al signor ministro.

Io ho detto che non credeva che la prefessione dei termini

e al Ministero pubblico per preparare le sue conclusioni orali o scritte, ed al relatore per fare la relazione in iscritto, e la dispensa al Ministero pubblico di fare le conclusioni scritte, possano raggiungere lo scopo che il Ministero si prefigge, e che temeva che, invece di accelerarsi le cause, forse potevano essere maggiormente ritardate. Il signor ministro mi osservava che nel regolamento potranno stabilirsi le norme dietro le quali l'avvocato generale, anche senza prendere cognizione della causa, possa determinare in quali casi le conclusioni saranno orali od in iscritto. Per me in verità ho grave dubbio sulla possibilità e legalità della disposizione per cui sarebbero stabilite queste norme. Ad ogni modo sussisterà sempre la necessità della previa relazione scritta da farsi dal relatore; e torno a ripetere che questa dispensa delle conclusioni scritte varrà ben poco ad accelerare la spedizione delle cause; tanto più che tutte quelle preffissioni di termini sono sprovviste di comminatorie, e che non altrimenti saranno osservate che quando il relatore ed i membri del Ministero pubblico crederanno di poterlo fare.

La loro delicatezza, il loro rispetto alla legge, ci sono garanti che faranno quanto potranno; ma se nol potranno in due anni od in tre, lo faranno in quattro, nè la legge che stiamo per votare ci può garantire che ciò non avvenga.

In quanto poi alla ordinanza di ammonizione del ricorso, il signor ministro diceva che, se sopra cento domande in cassazione una appena viene respinta dalla discussione contraddittoria, si è perchè i litiganti avvertiti dell'ostacolo che trovano in quella prima ispezione sono meno facili ad inoltrare domande inammissibili.

Io non ho questa opinione, e credo che se accadono raramente quelle reiezioni si è perchè i motivi di inammissibilità stabiliti dalla legge sono tanto limitati e così positivi, che non avvii alcuno che voglia incorrere nella condanna alla multa senza la menoma speranza di successo.

Persisto quindi a credere che sarebbe una utilissima innovazione la soppressione di questa previa ammissione del ricorso.

Nè mi muove l'esempio che si è addotto di altre legislazioni, fra le quali si è citata quella di Francia, ove vi è una speciale Camera dei ricorsi, la quale anche per ragioni di merito rigetta la domanda senza previa discussione contraddittoria, allorchè crede patente la insussistenza della stessa. Io lo dico schiettamente, non vorrei che si facesse regalo al mio paese di questo sistema. Io amo le cose schiette, reali e non di pura forma. Tale è però, a mio avviso, il rimedio della cassazione per colui che può esserne privato con ordinanza proferta *inaudita parte*, cioè sentito il Ministero pubblico, senza che egli possa rispondergli.

Si è detto: ma questo è un caso rarissimo; si tratta di vedere se il ricorso è pervenuto in tempo; se si è fatto il deposito: questi sono fatti materiali nei quali è difficile che possa seguire uno sbaglio. Io ammetterò volentieri che l'errore sia improbabile, e dirò anche improbabilissimo. Ma basta che non sia impossibile perchè debbavisi riflettere seriamente.

Debbo per ultimo osservare al signor ministro che non è stata mai mia intenzione di suggerire la soppressione del Ministero pubblico presso il magistrato di cassazione. Io credo che il Ministero pubblico debba esservi; ma non so vedere l'assoluta necessità che davanti al magistrato di Cassazione il Ministero pubblico debba essere sentito in tutte indistintamente le cause.

Io dico che se v'è un magistrato presso il quale non sia sempre indispensabile che il Ministero pubblico dia le sue con-

clusioni, è appunto il magistrato di Cassazione, perchè il magistrato stesso per la speciale sua missione fa ciò che incombe presso gli altri magistrati al Ministero pubblico.

Del resto io non insisterò maggiormente; io non ho fatto che esternare un'opinione che non ho ridotta in formale proposta, perchè non ho difficoltà di riconoscere che non avrei speranza alcuna di vederla per ora accolta dalla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Polleri ha la parola.

POLLERI. Signori, sebbene mancante di quelle cognizioni speciali che si richiederebbero per trattare di una materia che riguarda la magistratura, senza tener dietro alle osservazioni fatte dall'onorevole Deforesta, ed alle relative risposte del signor guardasigilli, mi permetterà tuttavia di rinnovare alla Camera quelle stesse osservazioni che ho avuto l'onore di fare nell'ufficio a cui apparteneva, quando si presentò la legge che si discute.

Come ben vede la Camera, questo progetto di legge riguarda in primo luogo e principalmente un cambiamento al regio editto 30 ottobre 1847 relativo all'istituzione presso di noi di un magistrato di Cassazione, ed in secondo luogo riguarda due cambiamenti al regolamento annesso al suddetto regio editto.

Quanto al cambiamento di questo regio editto, questo cade sull'alea 2^o dell'articolo 19, laddove, in caso di annullamento di una sentenza per altri motivi che per incompetenza, si ordinava che il rinvio fosse fatto al medesimo magistrato che aveva pronunciata la sentenza annullata, però a giudici diversi da quelli che vi avevano preso parte.

Il motivo di questa disposizione, diversa da quella che la legge francese prescrive, che cioè debba il rinvio farsi sempre ad un magistrato diverso, era quello di togliere per quanto possibile le maggiori spese che in questo ultimo caso ricadono sul litigante. Difatti, se nel successivo alea dell'articolo 19 si faceva facoltà al magistrato di Cassazione di rimandare la causa ad un magistrato diverso, si raccomandava che si volesse in pari tempo usare di quella facoltà colla massima parsimonia.

Le ragioni di delicatezza fatte valere dalla Commissione per adottare il progetto per ciò che riflette le materie civili sono senza dubbio di qualche peso; ma vi sarà sempre in contrario un grave riflesso, quello cioè della maggiore spesa che con queste modificazioni si addossa ai litiganti, spesa che non può ritenersi di poco rilievo, se si pon mente che, dovendosi mandare la causa nuovamente ad un tribunale diverso, o è d'uopo che le parti facciano fare appositamente un viaggio all'avvocato che trattò la causa la prima volta (e ognuno sa che gli avvocati non si muovono se non sono largamente retribuiti) (*Si ride*), o bisogna scegliere un altro avvocato nel luogo ove risiede il magistrato a cui fu rinviata la causa.

Per tal guisa sarà or necessario che la parte faccia un viaggio per fornire le opportune informazioni, e si sottoponga perciò a non lievi spese, le quali saranno di gran lunga maggiori per le parti che avendo litigato in Savoia od in Sardegna saranno costrette a recarsi nel luogo in cui siede il magistrato a cui fu rinviata la causa.

Gl'inconvenienti poi sono di gran lunga maggiori a danno dell'erario nelle materie criminali, come si è opportunamente fatto osservare dalla Commissione, la quale opina che, per ora almeno, tal progetto quanto alle materie criminali deve rigettare. Ma io farò osservare che qualora per le gravi ragioni addotte dalla Commissione si stimasse doversi adottare la proposta riforma per le materie civili, a più forte ragione si dovrebbe adottare lo stesso principio per le materie criminali, nelle quali più che delle sostanze si tratta della

libertà e della vita dei cittadini; quindi la ragione delle spese a carico dell'erario dovrebbe cedere a fronte di un interesse di gran lunga maggiore. I cambiamenti poi al regolamento annesso al regio editto 50 ottobre 1847 riflettono specialmente la relazione da farsi in iscritto dal relatore innanzi al magistrato di Cassazione, e la facoltà lasciata al Ministero pubblico di fare le sue conclusioni oralmente od in iscritto. I vantaggi d'una relazione in iscritto sono certamente assai importanti, e non essendo cagione che d'una maggiore fatica per parte dei relatori, è facile persuadersi che ciò non può arrecare grave difficoltà, tanto più che per altra parte essi sarebbero compensati di questa maggiore fatica dal vantaggio che, fatto una volta il lavoro, non avranno da occuparsi nuovamente a leggere e studiare le carte delle cause, ove ne fosse ritardata la discussione, e avranno pure maggiore tranquillità di coscienza di non aver nulla dimenticato d'importante, come potrebbe talvolta accadere in una relazione orale a malgrado della maggior buona volontà.

Quanto alla facoltà al Ministero pubblico di dare le sue conclusioni oralmente od in iscritto, questo può benissimo portare un vantaggio alla spedizione degli affari riguardo a quelle cause che non presentano serie e complicate questioni, ma per altra parte questa facoltà può qualche volta togliere al Ministero pubblico i vantaggi che dalle conclusioni scritte possono risultare, e quindi in questo cambiamento si concederebbe al Ministero pubblico ciò che si è tolto al relatore; e pare perciò vi sia una specie di contraddizione tra le due disposizioni del progetto.

Ammettendo però questa facoltà nel Ministero pubblico di dare le conclusioni in iscritto od oralmente, parrebbe allora che all'articolo 14, ciò che mi riservo di proporre quando verranno in discussione i singoli articoli, parrebbe, dico, si dovesse aggiungere che nelle sentenze si potrà far menzione se il Ministero pubblico ha dato le conclusioni oralmente od in iscritto; e quindi, in quest'ultimo caso, dovesse aggiungersi essere le conclusioni del Ministero pubblico annesse alla sentenza.

La Commissione per ultimo ha assai opportunamente aggiunto l'articolo 16 per provvedere al pagamento dei danni e delle spese di cui all'articolo 34 del regolamento ivi accennato, perchè questa era una lacuna che io non poteva concepire come fosse occorsa nel progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola.

TECCHIO. Ho domandato la parola, non per discutere del merito di questo progetto, che nella sostanza approvo, e che anzi desidero di veder adottato come lo fu dall'altra Camera senza alcuna innovazione, ma solo per rispondere ad una allegazione piuttosto avventata, secondo me, del mio amico il deputato Polleri.

Premetto che in questa risposta non parlo di me, ma degli onorevoli miei colleghi nel foro. Il deputato Polleri avrebbe detto, se ho ben inteso, che gli avvocati non assistono i loro clienti se non sono largamente pagati; io debbo assolutamente respingere quest'asserzione. Credo che sia noto abbastanza che in Torino (e ritengo che il medesimo avvenga presso le altre curie), specialmente nelle cause criminali, gli avvocati badino assai più alle ragioni della pietà e dell'umanità che al proprio loro interesse. Gli avvocati abbandonano anzi non di rado le cause civili, nelle quali forse sarebbero largamente remunerati, per assistere gratuitamente quegli infelici, la cui vita, o la libertà dipende dalle sorti di un dibattimento. Non mi allungo di più; ma prego il deputato Polleri di fare degli avvocati una stima migliore di quella che egli non abbia mostrato testè.

POLLERI. Non è che io abbia detto come parrebbe al mio amico, il deputato Tecchio, che in genere gli avvocati prestano la loro opera con usura ai clienti. Ben diversa è la stima che io ho della classe degli avvocati, la quale comprende la maggior parte de' miei amici; ho detto bensì che, secondo il progetto, dovendosi trasportare un avvocato in luogo lontano per sostenere la causa, si dovrà necessariamente corrispondergli un pagamento ben più forte di quello che si usa nel luogo del suo domicilio non fosse altro per le spese di viaggio e di trattamento; e non si può esigere poi tanta generosità, che un uomo il quale ha consumato tutto il suo tempo in lunghi studi debba prestare così per poco la sua opera, e non ne debba trarre quel giusto profitto che si conviene. Questo è quanto io diceva, senza però mai asserire che si facessero gli avvocati ricompensare con usura.

Del resto si accerti l'onorevole deputato Tecchio che non avvi più di me chi stimi questa classe di persone rispettabilissime, in cui conto moltissimi de' miei più stretti amici.

ARNULFO, relatore. All'onorevole deputato Polleri spiace la disposizione, mercè la quale si renderebbe obbligatorio il rinvio ad un magistrato diverso da quello che ha data la prima sentenza per le maggiori spese che ne possono derivare alle parti.

Io non dissimulo che una qualche maggiore spesa possa essere la conseguenza del doversi trattare la causa nanti un magistrato diverso; ma senza dilungarmi nell'analizzare minutamente i motivi per i quali fu la Commissione indotta a preferire il sacrificio della spesa ai vantaggi che sono da derivare da questa immutazione della legge, mi limiterò a dire che i litiganti sempre faranno di buon animo tale sacrificio, essendo loro assicurata una più retta e più imparziale amministrazione della giustizia. Non intendo con ciò dire che degli inconvenienti siasi manifestati che rendano indispensabile tale provvedimento, poichè so che la giustizia realmente si amministra con imparzialità e rettitudine, ma adottandosi il provvedimento medesimo si dà alle parti maggior tranquillità di avere veramente giudici per nulla informati del primo giudicato, e tali da emanare un veramente nuovo giudizio nella controversia. Scompaiono, cioè mediante, dubbi e sospetti, che è bene non possano nascere, sebbene siano infondati.

Ma l'onorevole deputato dice: bisognerebbe in questo caso applicare con tanto maggior ragione questa disposizione alle materie criminali. Io lo prego di osservare che la Commissione non ha respinta quest'idea, e che è ben lungi dal respingerla in oggi. La Commissione solo sostiene che non debba per ora provvedersi per le materie criminali e sia tempo più opportuno di ciò fare quando si tratti innanzi la Camera dell'organizzazione giudiziaria; poichè dal sistema che in tal legge sarà per adottarsi relativamente alle materie criminali dipenderà l'introdurre una disposizione più conforme allo spirito di questa legge. Onde è che la Commissione mantiene l'idea che sia adottato lo stesso sistema anche per le materie penali, solo vorrebbe che si ritardi la disposizione ad epoca più analoga, ad epoca più opportuna.

Vedrebbe poi l'onorevole deputato una contraddizione tra il prescriversi le relazioni scritte da farsi dai relatori colla dispensa in certi casi delle conclusioni scritte per parte dell'avvocato generale.

Ma a questo riguardo io prego l'onorevole deputato di osservare che la circostanza di avere il fatto scritto è circostanza utile in tutte indistintamente le cause, poichè importa che il fatto sia sempre ben conosciuto da chi deve giudicare. L'importanza delle conclusioni scritte all'incontro non

è assoluta in tutte, ma relativa a certe determinate cause.

Nanti il magistrato di Cassazione si presentano delle liti le quali non hanno tale complicità e tale importanza da richiedere il lavoro delle conclusioni scritte. Per conseguenza per la diversità dell'oggetto che hanno e le conclusioni e le relazioni, credo che non esista contraddizione tuttavolta che sia prescritta una relazione scritta in tutte le cause e si dispensi dalle conclusioni scritte in alcune di esse.

Vorrebbe pure l'onorevole deputato che si facesse nella sentenza cenno se vi furono le conclusioni dell'avvocato generale. Ma siccome la legge prescrive che queste conclusioni imprescindibilmente vi siano in tutte le cause, questo cenno sarebbe per lo meno inutile.

La modificazione che si introduce non tende a dichiarare: vi saranno in certe cause conclusioni, in certe altre no; ma si limita a dire: in certe cause le conclusioni saranno scritte, in certe altre non lo saranno. Quando poi si volesse ordinare che le conclusioni scritte siano annesse alla sentenza, ciò si potrà fare, ma è particolarmente oggetto di regolamento, di direzioni speciali da darsi in esecuzione di questa legge, piuttosto che oggetto della legge medesima.

Io spero per conseguenza che l'onorevole Polleri vorrà acconsentire che si passi alla discussione degli articoli, nella quale d'altronde potrebbero trovare luogo quegli emendamenti che egli fosse per proporre; e siccome in complesso le sue osservazioni non tendono a far rigettare la legge, ma soltanto a modificarla, è meglio passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, consulti la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo 19 dell'editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette, di creazione dello stesso magistrato, quanto alle materie civili, dovrà sempre rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza. »

Il deputato Tola ha la parola.

TOLA. Sebbene la Commissione abbia proposto un importante emendamento sull'articolo 1 della presente legge, tuttavia non credo inutile di fare alcune brevi osservazioni sull'articolo medesimo per dimostrare maggiormente la necessità di modificarlo o sospenderlo almeno in quella parte che riguarda le materie penali.

L'onorevole guardasigilli, allorchè nella tornata, se non erro, del 7 scorso gennaio proponeva al Senato di convertire in regola positiva ed obbligatoria l'eccezione facoltativa accordata al magistrato di Cassazione di rinviare le cause ad un magistrato diverso da quello da cui fossero annullate le sentenze, diceva fra le altre cose che con questa radicale variazione intendeva soddisfare al giusto desiderio dei litiganti, i quali bene spesso (benchè io creda non sempre a ragione), più che nella diversità dei membri di un corpo medesimo, ripongono la loro fiducia nella diversità del corpo giudicante.

Io nè ammetto nè rigetto in modo assoluto siffatta considerazione; ma non posso dividere nè col Ministero nè colle Commissioni delle due Camere che esaminarono questo progetto di legge gli altri motivi che determinarono il Ministero a proporre siffatta variazione; motivi che vennero ampiamente svolti, sia nel progetto ministeriale, sia nelle relative relazioni.

Imperocchè per quanto si voglia esagerare lo spirito di corpo e la preconcezione di certe massime e di certe dottrine legali, derivati, come si dice, dal sodalizio e dalla comunanza degli studi, io credo che nè l'uno nè l'altra saranno giammai

così prepotenti da diminuire in un corpo giuridico il sentimento della giustizia e la ragione del retto.

Meno ancora mi persuado che al predominio di siffatte prevenzioni possano andar soggetti i magistrati d'Appello, i quali personificando eminentemente, se così è lecito esprimermi, la libertà e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, diedero al paese in ogni tempo ed in tutte le circostanze esempi assai luminosi di sapienza e d'impassibilità nei loro giudizi.

Ma poniamo in ipotesi che questi motivi stessero in realtà, io chiedo allora: per qual ragione dal Ministero è stata proposta la regola obbligatoria del rinvio ad un magistrato diverso nei casi contemplati dall'articolo 609 ed altri ivi enunciati del Codice di procedura criminale, e non è stata estesa eziandio alle sentenze delle sezioni d'accusa che possono annullarsi dal magistrato di Cassazione?

In questi casi ancora vi è sempre di mezzo l'interesse degli imputati. In questi casi ancora ricorrerebbe lo stesso principio, e si potrebbero allegare i motivi di spirito di corpo, di massime e di dottrine preconceute. Dunque bisognerebbe estendere ai medesimi la stessa regola; in opposto, o il principio non esiste in realtà, o non è applicato a tutte le sue logiche conseguenze.

Venendo però più dappresso alla disposizione dello stesso articolo 1, io ritengo che tutti i casi escogitabili contemplati dall'articolo 609 ed altri ivi accennati dal Codice di procedura criminale, si comprendono generalmente sotto due specie: o il magistrato di Cassazione, ritenuta la dichiarazione del fatto, annulla la sentenza, o colla sentenza annulla eziandio i dibattimenti.

Nel primo caso i pericoli temuti dal Ministero, e derivanti dal troppo esagerato spirito di corpo, non esistono, o sono assai remoti, perchè i motivi medesimi della Cassazione servono di guida, segnano la via, e quasi manuducano i giudici medesimi alla retta applicazione della legge; e nei casi rarissimi, che io chiamerò ultra-eccezionali, in cui i nuovi giudici col secondo loro giudicato confermassero pure con gli stessi motivi la prima sentenza, la legge ha già provveduto col rimedio della cassazione a classi riunite, la quale stabilisce l'uniformità dei principii e la retta applicazione della legge.

Nel secondo caso poi, questi pericoli non esistono nemmeno per ombra; anzi soggiungerò che sarebbe assai sconvengono di rinviare ad un diverso magistrato la causa; imperocchè essendo annullata la prima istruzione orale, e dovendosi rifare *ex integro* i dibattimenti, ognuno vede che i nuovi giudici sono tratti sopra un terreno affatto vergine di risultamenti e di prove, sul quale per conseguenza può e deve correre disbrigato da ogni prevenzione il loro giudizio.

Adunque io ritengo che sia inutile il rimandare ad un diverso magistrato le cause di quell'altro magistrato di cui fossero cassate le sentenze.

Ma sia pur utile nei casi della semplice applicazione della legge. Laddove però trattasi di rinnovare i dibattimenti, questo rinvio obbligatorio ad un magistrato diverso sarebbe, non che inutile, gravoso eziandio alle finanze e ad una parte notevole dei cittadini dello Stato; e sarebbe di più assai pericoloso per l'amministrazione della giustizia.

L'onorevole relatore della Commissione ha accennato in parte ai gravi inconvenienti che deriverebbero da questo rinvio ad un magistrato diverso per le cause della Savoia e della Sardegna, ma non li ha accennati tutti. Egli non ha detto come sarebbe peso incomportevole per i cittadini della Sardegna l'essere obbligati senza distinzione di età o di sesso, di tempo o di stagioni a varcare il mare per venire in qualità di testi

a deporre nei nuovi dibattimenti dopo aver sofferte tante fatiche e fatto talvolta un disastroso viaggio di terra nell'interno dell'isola. Egli non ha detto come sarebbe insufficiente la tassa pe' testi stabilita dalla vigente tariffa (tassa che il ministro guardasigilli in una non lontana tornata di questa Camera ha detto di voler anche diminuire) a sopperire alle spese occorrenti in terraferma; sicchè i testi provenienti dall'isola risentirebbero il doppio gravame di corpo e di borsa.

Non ha detto nemmeno come molti di questi testi si sottrarrebbero colla fuga, e come ciò obbligherebbe a ricorrere alle disposizioni scritte, togliendo in tal guisa il beneficio della discussione orale, che è la prima guarentigia dei cittadini nei criminali giudizi.

In fine egli ha bensì parlato di lingua e d'interpreti, ma ha ommesso di dire che, oltre alla lingua sarda propriamente detta, che è l'antico volgare latino parlato nei luoghi montuosi del capo settentrionale dell'isola, in vari comuni ed in varie provincie della Sardegna si parlano diversi dialetti, che non hanno veruna comunanza d'origine, e sono così differenti nel suono, nelle parole e nel significato, da non potersi intendere dagli abitanti di altre provincie: sicchè la difficoltà degli interpreti sarebbe per lo meno quintuplicata. E così, laddove i nuovi dibattimenti si dovessero aprire nanti uno dei magistrati di qua del mare, la libertà e la vita dei cittadini sardi sarebbero quasi totalmente, poste in mano di uno o di pochi interpreti; poichè i giudici chiamati a dare il loro voto, udendo quelle voci e quei parlari così diversi ed ignorati, dovrebbero forse ripetere ciò che Fazio degli Uberti disse della lingua sarda de' suoi tempi nel suo *Dittamondo* :

Io vidi, che mi parve meraviglia,
Una gente che alcuno non intende,
Nè essi sanno quel ch'altri bisbiglia.

Io dunque, per le ragioni che ho avuto l'onore di far presenti alla Camera, e per le altre già esposte nella più ampia relazione della Commissione, voto nel senso dell'emendamento proposto dalla Commissione medesima; o quanto meno per la sospensione dell'articolo primo del presente progetto di legge nella parte che riguarda le materie penali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se male non m'appongo, l'onorevole deputato Tola non impugna sostanzialmente l'idea espressa nell'articolo primo del progetto, non contende cioè il principio che tuttavolta il magistrato di Cassazione annulli una sentenza debbano le parti essere rimandate ad un magistrato diverso da quello che pronunziò l'annullata sentenza. Per ciò che riguarda le cause civili, egli si è limitato a censurare piuttosto i motivi addotti, e dal Ministero nella presentazione del progetto, e dalle due Commissioni del Senato e della Camera che appoggiarono lo stesso principio; disse, cioè, che malamente si opponeva ai magistrati uno spirito di corpo nel proferire le sentenze, quando invece sia indubitato che sono unicamente indotti da vero sentimento di giustizia, e che quand'anco le cause siano rimandate agli stessi giudici, se essi crederanno conforme alla giustizia il pronunziare in un senso contrario alla prima sentenza, non mancheranno di così pronunziare.

Io credo che l'onorevole deputato Tola abbia male interpretate le ragioni addotte dal Ministero e dalle Commissioni nelle rispettive loro relazioni.

Nè il Ministero nè le Commissioni intesero punto di censurare i magistrati, quasichè nel proferire le loro sentenze siano mossi da un sentimento non conforme alla giustizia;

hanno bensì inteso di dire che, quando un corpo giudiziario ha già pronunziato in un dato senso, ha con ciò mostrato d'intendere a quel modo la giustizia. Ognuno sa che nell'interpretazione delle leggi possono diversificare le opinioni, e che enunciando una data opinione, l'opinante è mosso ognora da un sentimento di giustizia; egli crede cioè che la giustizia sia applicata, e con venevolmente esercitata interpretando la legge in quella conformità. Quando poi una causa è novellamente deferita allo stesso corpo, è assai probabile che quello stesso modo d'interpretazione, che già veniva da alcuni fra i giudici adottato, lo sia egualmente dagli altri giudici dello stesso corpo. È da credere, io dico, che questi altri giudici mossi da quel sentimento di giustizia che lodava il deputato Tola, ed al quale mi piace di rendere egualmente omaggio, rimangano ligi alla prima sentenza, da essi riputata giusta, sebbene erronea.

Questa considerazione produce naturalmente nelle parti una prevenzione contraria ai giudici dello stesso magistrato, ed il legislatore, saviamente operando, non deve permettere che la causa, poichè fu annullata la sentenza, venga rimandata allo stesso magistrato.

Si assicuri dunque l'onorevole deputato Tola che non fu intenzione del Ministero nè delle Commissioni di fare la menoma censura ai magistrati, ma di attestare un fatto al quale non è chi possa contraddire.

Ora vengo all'emendamento proposto dalla Commissione, e che venne propugnato dal deputato Tola, all'emendamento cioè riguardante le cause criminali.

Io sono dolente di trovarmi in questa parte in contrasto colla Commissione, ma tuttavia non posso a meno di persistere nel mio progetto. Poichè la Commissione riconosce come sia consentaneo ai principii di una retta amministrazione della giustizia il rimandare, quando la sentenza fu annullata, la causa ad un magistrato diverso, non veggio il perchè si debba introdurre alcuna distinzione tra le cause civili e le cause criminali. Io credo anzi, come avvertiva pure il deputato Polleri, che ci sia una più forte ragione per le cause criminali che non per le civili. Infatti, nelle materie civili, quand'anche una causa sia rimandata allo stesso magistrato, se tuttavia il magistrato persiste nella prima sentenza, la causa può ritornare al magistrato di Cassazione, il quale risolve definitivamente il punto di questione; il pericolo non è però tanto grave, nè il male irrimediabile, perchè in definitiva si potrà ottenere giustizia. Ma a rincontro, nelle cause criminali, annullati che siano i dibattimenti, la causa viene poi sempre in definitiva, quanto al fatto, decisa dal primo magistrato, ed il male può essere così irreparabile.

La ragione addotta dalla Commissione per introdurre questa eccezione è dedotta dall'inconveniente gravissimo, a suo credere, che ne avverrebbe qualora si dovessero rimandare le cause a magistrati diversi, massime per la Savoia e per la Sardegna; ed è principalmente alla Sardegna che accennava l'onorevole deputato Tola. Ma prima di tutto io credo che occorra distinguere tra il caso in cui vengono annullati i dibattimenti da quello in cui, mantenuta la dichiarazione del fatto, sia annullata la sentenza per una meno retta interpretazione della legge.

Quando i dibattimenti non restano annullati, ma è annullata la sola sentenza, non ci sono gravi inconvenienti perchè il risultato dei dibattimenti rimane fermo, e la nuova sentenza dovendo unicamente versare sulla questione di diritto, la causa può essere rimandata ad un magistrato diverso senz'chè si debbano incontrare gravi spese.

L'inconveniente può nascere invero qualora restino anche

annullati i dibattimenti; ma cosiffatto inconveniente non può riguardare la Sardegna; quindi le osservazioni dell'onorevole deputato Tola cadono totalmente.

Nello stato attuale delle cose esiste di nome in Sardegna un solo magistrato d'Appello, ma in realtà i magistrati sono due, quello di Cagliari e l'altro di Sassari, perchè hanno una giurisdizione territoriale propria e distinta; cosicchè le cause decise dal magistrato, ossia dalle classi, di Cagliari, la Corte di cassazione potrebbe rimandarle a quella di Sassari, e viceversa; e così l'inconveniente delle gravi spese di trasporto e le altre difficoltà rilevate dall'onorevole Tola nullamente hanno luogo.

La Commissione ben vide che tale inconveniente allo stato attuale della legislazione non potrebbe aver luogo, ma essa tuttavia vorrebbe attendere la discussione del progetto ministeriale sull'organizzazione giudiziaria.

Io rispondo che il detto progetto, se la Camera vorrà approvarlo, porterà la soppressione del magistrato sedente in Sassari, ma che però allo stesso magistrato, quanto agli affari criminali, si dovranno surrogare le Corti d'assise, e che allora le cause potranno essere rimandate da una ad un'altra Corte senza i temuti inconvenienti.

Or dunque, stando alla legislazione attuale, l'invio da un magistrato all'altro avrà facilmente luogo senza uscire dalla Sardegna; e, secondo il nuovo progetto, le cause non saranno più rimandate da un magistrato all'altro, ma da una Corte d'assise ad altra simil Corte.

Vi può essere, lo confesso, qualche inconveniente rispetto alla Savoia.

Io però mi sono procurato lo stato delle cause che vennero, nel corso dei sei anni da che venne istituito il magistrato di Cassazione, discusse dinanzi al magistrato stesso, e nelle quali vennero annullati i dibattimenti, che dovettero perciò rinnovarsi, e dal medesimo stato mi risulta che il numero di tali cause è di sei, una per ogni anno.

Vede adunque la Camera che l'inconveniente esiste, ma si riduce a brevissimi termini; ed io domando se per una sola causa criminale per la quale occorra in ciascun anno di rinnovare i dibattimenti sia conveniente di fare una legge imperfetta e di non adottare nella sua purità il principio che pure si riconosce giustissimo, il principio cioè che, annullata una sentenza, la causa debba sempre essere rimandata ad un altro magistrato.

Dirò ancora che il notato inconveniente, quantunque tenuissimo, non può essere che passeggero, perchè è impossibile che non venga introdotta una modificazione nell'ordine della magistratura.

Non sarà forse collo stabilimento delle Corti di assise, come venne dal Ministero proposto, non sarà colla istituzione dei giudici del fatto, ma in qualche modo si dovrà di necessità provvedere, perchè è innegabile che nello stato attuale delle cose non si possono spedire tutte le cause criminali con quella celerità che è veramente indispensabile. Si è detto in una delle precedenti tornate che in Torino vi sono 1300 cause criminali vertenti. L'osservazione fu esagerata, poichè le cause sono in numero di 750 inclusevi le contumaciali e le correzionali in appello; ma questo numero di cause criminali giacenti è tuttavia troppo grande, e non può essere tollerato; quindi si dovrà ad ogni modo provvedere.

Anche in Savoia si introdurranno le Corti d'assise o quell'altro sistema che sarà giudicato il più acconcio, e le cause potranno rimandarsi da una Corte all'altra senza che abbiano luogo gli inconvenienti che ora potrebbero intervenire, quantunque raramente.

Io prego adunque la Camera a non volere, per sì lieve danno, offendere un principio giustissimo, un principio la cui utilità non può a meno di essere da tutti riconosciuta, e conseguentemente di voler rigettare l'emendamento ed accogliere per intero il progetto del Ministero.

TOLA. Mi corre debito di rispondere ad un'osservazione fatta dal signor ministro sopra una cosa di fatto.

L'onorevole guardasigilli ha detto che tutte le mie osservazioni cadevano, atteso che nella Sardegna vi erano due magistrati d'Appello. Io lo prego di riflettere che l'editto del 4 ottobre dice che vi è un solo magistrato d'Appello composto di tre classi, una delle quali siede a Sassari. Nell'attuale sistema si rimandano le cause, perchè dice la legge che si rimandino ad una sezione diversa del magistrato medesimo; ma la legge che ci viene proposta non dice a sezione diversa, ma ad un magistrato diverso. Laonde sussistono nella loro pienezza le argomentazioni che ho fatte.

Se la sezione sedente in Sassari costituisce da sé un magistrato diverso, allora non mi sarei permesso di fare quelle osservazioni; ma è un fatto che il magistrato d'Appello, come ora esiste in Sardegna, è uno solo composto di più classi: e questa era la sola risposta che intendeva di dare.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io prego l'onorevole Tola ad esaminare l'editto organico col quale fu istituito il magistrato d'Appello in Sardegna, e sono certo che si persuaderà che vi sono due magistrati, in fatto di giurisdizione, essenzialmente distinti.

In che cosa principalmente si distingue un magistrato da un altro? Nella diversità del territorio che all'uno ed all'altro venne assegnato nella circoscrizione giudiziaria.

Ora è di fatto che in Sardegna la parte del magistrato che siede a Cagliari esercita la sua giurisdizione sopra un territorio affatto distinto dall'altra parte che siede in Sassari; i due territori sono designati dalla legge; le classi sedenti in Cagliari sarebbero assolutamente incompetenti, al pari d'ogni altro magistrato del regno, per giudicare le cause riguardanti quella parte dell'isola che dipende dalla classe di Sassari, e viceversa; dunque sono in effetto due distinti magistrati.

Il solo anello per cui si congiungano quelle classi consiste nel primo presidente, dal quale dipende pure la classe di Sassari, quanto all'ordine ed alla disciplina; e ciò venne introdotto per semplici ragioni di economia; ma per ciò che riguarda la competenza sono affatto disgiunte, epperò nulla impedisce che abbia luogo il mentovato rinvio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Falqui-Pes.

FALQUI-PES. Io temerei di far perdere un tempo prezioso alla Camera se ripetessi le ragioni addotte dall'onorevole mio amico deputato Tola: dopo le osservazioni del signor ministro io mi ricredo dalle idee che aveva concepite.

Io non voleva parlare di altro che delle gravi spese cui darebbe occasione l'adozione di quest'articolo relativamente alle cause criminali della Sardegna e delle difficoltà che s'incontrerebbero per la mancanza di conoscenza della lingua da chi sarebbe chiamato a giudicare. Dal momento però che il ministro ci assicura che le cause potranno essere in Sardegna mandate dal magistrato di Cagliari a quello di Sassari, perchè in ragione della diversità del territorio su cui giudicano si considerano come due magistrati diversi, dal momento, dico, che sono spariti questi ostacoli, e questi pericoli di forti spese che mi davano grandissima apprensione, io appoggerò l'attuale progetto di legge tanto più di buon grado, inquantochè ove si abbia a scorporare la sezione del magistrato di Sassari, in cui nel progetto della riorganizzazione dell'ordi-

namento giudiziario entra lo stesso signor ministro nel sentimento della Commissione, ritengo che sarà o col sistema delle assisie od in altro modo provveduto agl'inconvenienti che di sopra lamentavo, e di cui mi proponevo di parlare. Adotterò pertanto dopo tali dichiarazioni il progetto dell'articolo proposto dal Ministero, mentre prima d'aver udito le medesime mi proponevo d'appoggiare l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

ARNULFO, relatore. Io non ripeterò le osservazioni fatte dal signor guardasigilli per dimostrare che lo scopo di questa legge, in quanto tende a che si mandi la decisione delle cause la cui sentenza fu cassata ad un magistrato diverso, non è determinato da motivi di sospetto che non si applichino attualmente con imparzialità ed intelligenza le leggi, non facciasi buona giustizia, e mi limiterò a dire che la Commissione ben altamente proclamò che l'integrità e l'imparzialità dei magistrati le sono note, ma anche quando si ha la massima buona volontà di essere imparziale vi hanno delle condizioni in cui uno si trova, delle circostanze in cui a sua insaputa diventa parziale senza saperlo, motivo per cui io debbo qui, a nome della Commissione, altamente proclamare che, sebbene abbia dato e voglia dare appoggio al progetto di legge di cui si tratta, a ciò fare niun motivo m'indusse meno onorevole per la magistratura e pregiudicievole alla reputazione di cui gode a giusto titolo.

Farò poi osservare all'onorevole deputato Tola, che per verità io non ho adottato nella relazione i motivi che potevano esservi in appoggio dell'opinione che la Commissione ha adottata, ma ho accennato soltanto le principali ragioni per le quali abbracciò l'opinione medesima, il che ho esplicitamente dichiarato nella relazione.

Io non ho accennato che la Sardegna avesse l'incomodo di attraversare il mare, perchè era un fatto sicuramente notorio; non ho supposto che i testimoni della Sardegna fossero meno arrendevoli al disposto della legge di quello che lo fossero gli altri testimoni; ed io credo che, il caso occorrendo, questi testimoni farebbero quello che fanno gli altri, cioè obbedirebbero alle disposizioni che hanno per scopo di tutelare le persone e le sostanze dei cittadini; io non ho accennato a linguaggi speciali di alcune provincie della Sardegna, inquantochè io non avevo nozioni speciali a tal riguardo; ma, toccando nella relazione degli imbarazzi derivanti dal linguaggio che si usa in diversi paesi, ho bastantemente accennato che le diverse foggie di parlare nelle diverse località potevano essere un imbarazzo maggiore nei dibattimenti fuori dell'isola.

Chechè ne sia di ciò, io godo che l'onorevole deputato Tola mosso dalle considerazioni che ho accennato, sia da altre ancora sue particolari, convenga nel principio adottato dalla Commissione.

Solo mi occorre a nome della Commissione di confutare alcune osservazioni che furono fatte dall'onorevole guardasigilli.

Quanto alla Sardegna, egli dice, finchè sarà vigente l'attuale legislazione, gli inconvenienti temuti non si presenteranno. Risponderò che la Commissione ebbe in vista il caso in cui la legislazione attuale si cambi, alludendo alle leggi sull'organizzazione giudiziaria, ed a quanto lo stesso signor ministro presentandole riferiva.

Diffatti, nella sua relazione, il ministro non dichiarava già che fosse da abolirsi la sezione del magistrato d'Appello di Sassari, per ciò solo che si istituivano le assisie; ei non fece

dipendere la sussistenza o l'abolizione di tale sezione dal crearsi o no le assisie, ma bensì da che questa sezione non aveva lavoro sufficiente. E per ciò dimostrare espose che, fatto il computo delle cause civili e criminali che si spedivano e nella sezione di Sassari e nel magistrato d'Appello di Cagliari, non eravi lavoro corrispondente a quello del magistrato d'Appello di Nizza, e che perciò la sezione di Sassari fosse da abolirsi.

Ora io dico: la Camera, chiamata a deliberare sul progetto di legge relativo all'organizzazione giudiziaria, potrebbe adottare l'abolizione della sezione di Sassari per la ragione che l'onorevole guardasigilli ha adottata, e tuttavia non adottare le assisie, nel qual caso, che non è improbabile, sussisterebbero gli inconvenienti dalla Commissione accennati, e quelli dal deputato Tola riferiti, quando pure non sussistesse quello da questi pure rilevato, che cioè non può, in rigore di termini, considerarsi la sezione di Cagliari come un magistrato diverso da quello di Sassari. In una parola l'abolizione di tale sezione e l'istituzione o no delle assisie possono separatamente ammettersi, non dipendendo tali due disposizioni l'una dall'altra. Perciò pare ragionevole il sistema della Commissione, quando disse: non respingo l'idea di inviare ad un magistrato diverso anche le cause criminali, ma credo che ciò debba stabilirsi quando si sappia in modo preciso se in Sardegna si potranno mandare le cause criminali alla sezione di Sassari, ovvero se, abolita questa, vi saranno le assisie. Sarebbe perciò alquanto prematuro lo statuire sin d'ora in proposito; tanto più che inconvenienti gravi non potrebbero esservi nel ritardo, stantechè la legge sull'organizzazione giudiziaria è sottoposta alla Camera, che ha eletta una Commissione per esaminarla, la quale ha pressochè ultimato il suo lavoro.

L'onorevole guardasigilli ammise gli inconvenienti dalla Commissione accennati quanto alla Savoia, ma soggiunse che i casi d'annullamento dei dibattimenti furono pochi negli anni scorsi, e che perciò tali inconvenienti non sono valutabili.

A me sembra che, quando si ammette che vi sono inconvenienti che riflettono una porzione notevole di uno Stato, che possono colpire un numero considerevole di cittadini, si debbano, per quanto è possibile, evitare. Vero è che i dibattimenti annullati nel periodo di cinque o sei anni sono pochi, ma sono sempre sufficienti perchè si debba aver cura di evitarli. D'altronde nulla assicura che in un eguale periodo di tempo il numero dei dibattimenti annullati non possa divenir maggiore, sapendosi che ciò dipende da parecchie circostanze che non si possono sin d'ora prevedere. Allorchè sarà adottata dalla Camera la legge sull'organizzazione giudiziaria, allorchè si sarà provveduto per l'amministrazione della giustizia criminale, allora sarà il tempo opportuno di dichiarare ciò che si voglia o si possa fare relativamente alle sentenze che annullassero i dibattimenti. Giovami dunque ripetere che la Commissione non contrasta e non contrastò per nulla al sistema di massima, solo vorrebbe che quanto alle materie criminali si ritardasse a provvedere in occasione della organizzazione giudiziaria. Debbo in fine soggiungere che l'emendamento proposto allo scopo suindicato non è se non la conseguenza del mandato speciale venutogli dagli uffici; e, se è vero che gli uffici rappresentano l'opinione della Camera, la Commissione deve credere che la Camera riunita sarà per approvare l'emendamento dalla Commissione formulato.

AGNES. Io credo che si possa conciliare ogni cosa; ammetto il principio che informa il progetto del Ministero, cioè

non convenire che le cause sieno rinviate agli stessi giudici che pronunciarono la prima sentenza; restringo però questo principio ai casi in cui si annulla la sentenza per motivi inerenti al merito della questione, ma non già nei casi in cui la cassazione è stata determinata da vizio di forme, perchè, quando la cassazione è determinata per vizio di forma, non c'è più lo stesso motivo, non potendovi più essere disaccordo tra il magistrato d'Appello e quello di Cassazione.

Tutti sanno che il Codice di procedura penale contempla vari casi di cassazione; contempla cioè la cassazione delle sentenze, sia correzionali, sia di polizia, di quelle della sezione d'accusa, di quelle de' magistrati d'Appello, colle quali s'annulla la sentenza, in un coi dibattimenti per violazione od omissione delle forme prescritte a pena di nullità e di quelle in cui si cassa la sentenza per violazione della legge penale, mantenuta la dichiarazione di fatto, giusta la quale il magistrato cui è rinviata la causa si limita a pronunciare una nuova condanna.

In quest'ultimo caso, come pure nei casi di cassazione delle sentenze pronunziate in materia correzionale, ovvero della sezione d'accusa, potendovi essere dissidenza in punto di diritto, sarà meglio che il rinvio si faccia ad altro magistrato d'Appello, secondo il progetto ministeriale, e non possono così facilmente incontrarsi i notati inconvenienti.

Ma quando la sentenza è cassata per violazione di forma, allora questi motivi non esistono più, e notisi che questi sono i casi più frequenti.

Io proporrei perciò una modificazione al progetto del Ministero; proporrei cioè che si dicesse: «e quanto alle penali, nei casi contemplati nella parte prima dell'articolo 609 del Codice di procedura criminale, eccettuata soltanto la disposizione della prima parte dell'articolo 605.»

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Agnès.

(È appoggiato.)

CASSINIS. Il principio che informa la legge è che il magistrato di Cassazione debba sempre rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunziò la sentenza. Questa è la regola a cui la Commissione propone un'eccezione. Egli è certo che non si debbono accettare le eccezioni ai principii riconosciuti giusti, se non vi abbiano gravi ed urgenti motivi. Ora, io non vedrei questi motivi in massima, non li vedrei nè per la Sardegna nè per la Savoia. Non per la Sardegna, perchè l'ostacolo della grave spesa che si sarebbe dovuto incontrare o della diversità di linguaggio, e simili, questo ostacolo è tolto dal momento che si riconosce che il magistrato di Sassari è diverso da quello di Cagliari e che ha una giurisdizione diversa. Cessa pertanto questo primo motivo, il quale poteva sino ad un certo punto rendere plausibile l'eccezione.

Resta il secondo, quello concernente la Savoia.

Ma a questo riguardo, dietro i dati statistici indicati dal signor ministro di grazia e giustizia, cioè vedendosi come in sei anni si siano annullate solo sei cause appartenenti a quel magistrato, egli è evidente che non v'ha plausibile motivo per codesta eccezione.

Ma l'onorevole relatore della Commissione, per quanto concerne la Sardegna, fece questa osservazione. Egli disse: sta bene che possa adottarsi la proposta legge dell'organizzazione giudiziaria, ed aumentarsi per tal modo i corpi giudicanti in materia penale, ma potrebbe darsi che in tal caso venisse soppresso il magistrato di Sassari, e nel tempo stesso non venisse adottato il sistema delle assisie. Quindi, ciò essendo, non si dovrebbe ora adottare il principio in massima,

ma si dovrebbe adottare la proposta eccezione, siccome quella che provvederebbe all'uopo, se i casi testè indicati si avverassero.

Ma qui io osservo innanzitutto che noi dobbiamo determinarci secondo la legge presente. Noi non possiamo fin d'ora fondare la legge presente sopra un caso futuro od una legge futura; quindi, siccome attualmente esistono questi due magistrati in Sardegna, dobbiamo regolarci a tenore della legge vigente, e ritenere per stabilito che l'inconveniente temuto non vi sarebbe, avvegnachè vi hanno due magistrati aventi assolutamente una giurisdizione diversa, e all'uso dei quali perciò si potrebbero nella Sardegna mandare le sentenze annullate dall'altro.

Oltre a ciò poi, quando si discuterà la legge sull'organizzazione giudiziaria, allora sarà il caso di provvedere in relazione a questa che ora si sta discutendo.

Disse per ultimo l'onorevole relatore che la Commissione non propone in massima assoluta questa eccezione, ma unicamente sino a quel tempo. Prima di tutto io noto che tutte le leggi sono per loro stesse, non dirò provvisorie, ma temporarie, nel senso che, venendo una nuova legge, si può alle medesime derogare. Quindi non veggio motivo per cui la legge si dica provvisoria, perchè possa farsi luogo prossimamente ad una nuova legge. In secondo luogo osservo che l'eccezione di cui all'articolo 1 è posta in modo assoluto. Si stabilisce un'eccezione che costituisce per sè stessa un principio e non provvisoriamente, ma definitivamente. Se non che questa eccezione non è nemmeno necessaria: imperocchè, e qui lo ripeto, dovendo noi regolarci allo stato della legislazione presente, non dobbiamo determinarci nella legge che si sta ora discutendo, da quella che in avvenire si farà; epperò non ha alcun fondamento l'eccezione proposta dalla Commissione al principio che informa la legge.

L'onorevole deputato Agnès proponeva un emendamento; egli vorrebbe cioè introdurre una distinzione fra il caso in cui si fosse annullata la sentenza per solo difetto di forma dal caso di annullazione dei dibattimenti, tra il caso insomma contemplato nel secondo alinea dell'articolo 605 del Codice di procedura penale, e gli altri contemplati in quel titolo. Ma io osservo che quando si pose in principio che, per quanto grande sia la probità e l'imparzialità che distingue ed onora la magistratura (la qual verità mi è caro di qui altamente proclamare io pure), sia difficile cosa a chi fa parte d'un medesimo corpo, e per amore di studio e per conformità di giurisprudenza tratta co' suoi colleghi delle quistioni più rilevanti decise dallo stesso magistrato, il rendersi indifferente alle massime da esso adottate, io non credo che si possa far distinzione tra l'un caso e l'altro. Quindi, quand'anche si trattasse d'un annullamento procedente da semplice vizio di forme, il rilevato inconveniente, che si è sostanzialmente il motivo dell'articolo 1 della legge, esisterebbe pur sempre.

Per lo che io credo che cotesta distinzione non si debba ammettere, e debbasi perciò anche l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Agnès rigettare.

Penso io pertanto e concludo che si debba adottare puramente e semplicemente l'articolo primo quale venne proposto, e quale venne adottato nell'altro recinto.

ARNULFO, relatore. Io farò osservare semplicemente all'onorevole deputato Cassinis che il principio da lui accennato io lo ammetto tuttavolta che si tratti di applicazione di legge; e se di ciò si trattasse, starebbe bene quanto disse: abbiamo una legge, appliciamola, e quando si tratterà di cambiarla la cambieremo. Ma io dico: quando non si tratta di applicare, ma di fare la legge; quando un corpo legislativo ha due pro-

getti di legge da esaminare i quali sono quasi contemporaneamente da discutersi; non sussiste il principio sopra detto, e siccome fra non molto verrà in discussione il progetto di legge sull'organizzazione giudiziaria, e siccome non si può ignorare che in quel progetto vi ha la proposta dell'abolizione della sezione del magistrato d'Appello di Sassari, così non è il caso di dire, applichiamo la legge attuale, quando la Camera da qui a non molto tempo forse potrebbe adottare dei provvedimenti legislativi che si troverebbero in opposizione con quanto attualmente facesse.

Per contro il sistema della Commissione, ripeto ancora una volta, sarebbe il più sicuro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se il voto della Commissione è unicamente partito dal timore che la classe di Sassari venga soppressa senza che vi sia surrogato un altro magistrato, il quale decida le cause criminali, essa può rimanere tranquilla che ciò non avverrà mai, perchè è impossibile che, togliendo la classe di Sassari, non si provveda altrimenti.

Non potrebbe in Sardegna un solo magistrato spedire tutte le cause criminali. Infatti, nella relazione che precede il progetto di legge sull'organizzazione giudiziaria, io ho fatto cenno delle cause civili, perchè realmente la classe di Sassari non ha cause civili in numero sufficiente; ma gli affari criminali non mancano; ed è per ciò che, opinando per la soppressione della classe di Sassari, io intendeva surrogarla colle Corti d'assise, le quali adempissero nelle cause criminali allo stesso ufficio.

Se pertanto è questa la sola considerazione che mosse la Commissione a dare il suo voto pel proposto emendamento, io la prego di ritirarlo e di unirsi col Ministero.

ARNULFO, relatore. Debbo dichiarare che l'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole signor ministro, fu anche uno di quelli che ha indotto la Commissione a determinarsi per l'emendamento di cui si tratta. Debbo poi soggiungere che, relativamente alle materie criminali, il signor ministro scriveva nella sua relazione: « Se parlasi degli affari criminali, ponendo pur sempre a confronto il numero dei dibattimenti che si tennero in Nizza negli anni 1849, 1850, 1851 e 1852 con quelli tenutisi sì in Cagliari che in Sassari, fatta ragione del numero dei giudici componenti rispettivamente i detti magistrati, si raccoglie egualmente che la somma dei dibattimenti in Sardegna fu ben anche proporzionalmente minore: minore cioè alla somma degli affari che si spedirono dagli altri magistrati d'Appello. » Da ciò la Commissione ne indusse che potrebbe la Camera, valendosi di questa notizia, dire: siccome sarebbe in sostanza il magistrato di Cagliari, compresa la sezione di Sassari, in tale condizione di lavori che eguaglierebbe appena, sia per il civile che per il criminale, il lavoro del magistrato di Nizza, si abolisca per economia la sezione di Sassari. Ora io domando: se ciò avvenisse, e le assise non fossero adottate, sussisterebbero o no i rilevati inconvenienti? Meglio è quindi non precipitare, onde meglio provvedere all'amministrazione della giustizia criminale.

La Commissione, poi, siccome non propose l'emendamento unicamente a causa della Sardegna, ma lo ha anche motivato relativamente alla Savoia, così non crede di poter recedere dal medesimo, e spera anzi che sarà accettato dalla Camera tanto più di buon grado, in quanto che fu per mandato degli uffici che fu proposto.

DE VIRY. Je ne pensais pas de prendre la parole sur le premier article de ce projet de loi présenté par le Ministère et modifié par la Commission. Je croyais, jusqu'au moment où le rapport de la Commission a été présenté, que le Minis-

tère aurait réellement accepté la modification qui a été introduite par la Commission. Je le croyais d'autant plus que j'y voyais réuni, non-seulement l'intérêt d'une plus prompte expédition des affaires, mais surtout l'intérêt du trésor; car le système de la Commission aurait amené une économie non indifférente, et qui dans l'état actuel de nos finances, n'est certainement pas à dédaigner.

Vous savez, messieurs, qu'actuellement les frais de justice dépassent plus d'un million, et je ne doute pas qu'avec le nouveau système qui nous est proposé par le Ministère, cette somme ne s'augmente chaque jour.

On a fait une grande distinction dans toute cette discussion entre la manière dont on casse un arrêt, c'est-à-dire qu'il peut être cassé soit pour fausse application de la loi, soit pour violation des formalités prescrites par la loi.

Quant à la fausse application de la loi, je crois que dans bien des cas il peut être utile de renvoyer les causes surtout en matière civile à une autre Cour. Je dirai même qu'en matière criminelle, pour ce qui est des sentences qui concernent uniquement le droit, comme sont celles de la section des mises en accusation, on pourrait encore les renvoyer devant une autre Cour, car cela ne nécessite aucune dépense extraordinaire, aucun déplacement de témoins, et peut dès lors se faire sans de trop graves inconvénients; mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de casser une sentence criminelle pour simple violation de forme. Et à cet égard, j'appuierai bien volontiers l'amendement de notre collègue M. Agnès, dans le cas que l'article, tel qu'il est proposé par la Commission, ne soit pas approuvé.

L'honorable M. Cassinis répondait tout à l'heure qu'il pourrait se faire que, même dans le cas où l'on casserait un arrêt pour violation de formes, en le renvoyant devant la même Cour, celle-ci, mue par une idée préconçue, par une opinion déjà arrêtée, la jugeât la seconde fois, après le renvoi, de la même manière que la première.

Mais entendons-nous bien sur le vrai sens à donner aux mots violation de formes. Comment en effet voudra-t-on qu'une Cour d'appel, quand on lui renverra la même cause, cause annulée, par exemple, par suite d'un procès-verbal non signé ou pour tout autre vice de simple forme, dans lequel le droit et la jurisprudence sont sans aucun effet, si, dis-je, on renvoie une cause criminelle à la même Cour, mais à une Chambre composée de juges différents, comment voudra-t-on, que les magistrats qui composent cette Chambre puissent forfaire à leur devoir, je dirai même à leur conscience au point de vouloir maintenir la sentence des premiers juges, quoiqu'ils soient leurs collègues? Cela n'est pas supposable, cela n'est pas même possible et ne peut venir dans l'esprit de personne.

Retenez bien MM. ce qui se passe quand on casse un arrêt pour violation de forme. La cassation dans ce cas n'est prononcée que pour des causes toutes matérielles, des causes qui ne tiennent en rien à l'intrinsèque de la procédure ni du procès, et ce serait réellement prendre en défiance toute la magistrature, que de supposer qu'on jugera de la même manière lorsqu'on renverra pour semblable matière devant la même Cour. Je crois donc que, si l'on peut renvoyer devant une Cour différente toutes les fois qu'il s'agit de causes civiles dans lesquelles il ne sera question que de point de droit, il serait très-imprudent et très-onéreux pour les finances de renvoyer devant une autre Cour toutes les fois qu'il s'agit de la cassation d'un arrêt criminel pour simple violation de formes, et ce renvoi, MM., sera très-fâcheux pour les provinces de la Savoie et de la Sardaigne.

J'ajouterai que, puisque nous avons en cours une loi organique de la magistrature, qui se rapporte encore à la matière actuellement en discussion, pourquoi ne pas surseoir à cette question jusqu'à ce que nous l'ayons examinée? Cette loi organique ne peut pas tarder à venir en discussion, dès lors attendons-la, et je crois qu'en le faisant nous agirons très-sagement. Vous dites qu'une loi n'est pas faite pour le passé mais pour l'avenir. Eh bien! pourquoi ne pas suspendre cette discussion pendant quelque temps, surtout en présence de la dépense considérable que cette loi doit introduire dans le budget? Car, il n'y a pas de doute que si la dépense de la justice a été jusqu'à ce jour d'un million, elle s'élèvera incontestablement au moins à un million et demi, si vous adoptez le projet du Ministère. Or, est-il bien prudent de nous engager dans une telle voie?

J'avouerai que tout à l'heure j'ai été vraiment étonné d'entendre monsieur le ministre de la justice (et je crois que ce doit être très-exact) dire qu'il n'y a eu que six causes de la Cour d'appel de Savoie, dans l'espace de six ans, cassées pour défaut de formes et renvoyées par la Cour de cassation devant cette même Cour pour recommencer les débats. Cela, sans doute, sera exact, puisque monsieur le ministre citait un état qu'il avait à la main, et je trouve que cela fait grand honneur à la magistrature savoisiennne, pour la scrupuleuse attention qu'elle met à l'accomplissement de ses devoirs. Dans ce cas il est certain que, s'il n'y a qu'un débat par an qu'on doit recommencer, la chose ne serait pas trop onéreuse pour les finances; mais ce n'est pas pour les faits arrivés que j'ai combattu les dispositions de la loi, mais bien pour le principe. Au reste, qui peut répondre que le renvoi des causes ne vienne pas à s'élever plus tard à un nombre bien plus grand que pour le passé?

Je dis donc qu'il est très à propos qu'avant d'entrer dans une modification de cette nature, nous songions bien sérieusement aux conséquences si graves qui peuvent en résulter. C'est pourquoi j'appuie la proposition de la Commission, qui est de surseoir à cette disposition, et que j'appuie aussi, en dernière analyse, l'amendement proposé par l'honorable monsieur Agnès.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Se vi ha caso nel quale importi che la causa, poichè fu annullata la sentenza, sia rimandata ad un magistrato diverso, si è precisamente quello in cui la prima sentenza fu annullata e la cassazione ebbe semplicemente luogo per difetto di forma.

È difficile che quel magistrato il quale ha già avuto la convinzione del reato, e che pronuncia la prima sentenza di condanna voglia ricredersi e pronunciare un giudizio diverso da quello che prima aveva pronunciato. Quando invece si tratta della interpretazione della legge più facile riesce che, a fronte delle considerazioni adottate dal magistrato di Cassazione, sia per mutare sentenza adottando un'opinione contraria alla prima.

Quanto poi all'obbiezione della gravità delle spese che le parti dovranno incontrare, non è, a mio avviso, da prendersi in considerazione, perocchè i casi saranno assai rari, e quantunque possano causare una spesa maggiore, non è tuttavia da porsi in bilancio la spesa per vulnerare il principio.

Opponeva l'onorevole deputato De Viry che possono moltiplicarsi i casi di queste cassazioni per nullità di sentenze; io invece porto fiducia che più si procederà innanzi, minori si renderanno, perchè, se nei primi tempi che seguirono la pubblicazione del Codice di procedura criminale le forme del procedimento per difetto di pratica potevano essere talvolta

trasandate, le nullità dovranno senza fallo diradarsi quanto più l'uso delle forme processuali si sarà reso abituale.

Ciò che io dissi del numero delle sentenze annullate insieme al dibattimento, lo dissi colla scorta di uno stato autentico sottoscritto dal segretario del magistrato di Cassazione. (*Il deputato De Viry fa qualche cenno*) Il deputato De Viry può esaminarlo, quando non voglia prestar fede alle parole del ministro.

DE VIRY. Io non ho detto questo.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Da questo stato emerge che, rispetto alla Savoia, furono sei soltanto.

Duolmi di non aver avuto l'avvertenza di procacciarmi uno stato progressivo, perchè si potrebbe rilevare che nel 1848, nel 1849, nel 1850 il numero delle sentenze annullate fu maggiore che negli anni successivi, appunto perchè in quei primi tempi il Codice di procedura civile era meno in pratica conosciuto.

Del rimanente, allorchè si afferma essere miglior partito il provvedere a tale riguardo quando si addiverrà alla discussione della legge sull'organizzazione giudiziaria, io osservo che tale argomento non sarebbe al tutto destituito di peso se i mutamenti da introdursi fossero tali che avessero a restringere i magistrati destinati a decidere le cause criminali; ma siccome io porto opinione che in vece di restringerne il numero, tutti andremo d'accordo quanto alla necessità di ampliarli, all'effetto di rendere più celere la spedizione delle cause, siffatta considerazione, anzichè distogliere la Camera dall'ammettere la proposta ministeriale, vuol essere una ragione di più perchè la debba accogliere.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

POLLERI. Io aveva chiesto la parola per dichiarare che mi associo all'opinione degli onorevoli preopinanti onde sia soppresso l'articolo primo per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre nella discussione generale della legge, riservandomi, visto l'esito della votazione e qualora non fosse adottata la soppressione dell'articolo primo, di votare per la proposizione del Ministero, perchè io trovo più logico di rimandare egualmente tutte le cause sia criminali che civili ad un diverso magistrato; poichè, se sono gravi le considerazioni che militano in favore delle cause civili, lo sono ancor più se si tratta delle cause criminali nelle quali, lo ripeto, trattasi non solo delle sostanze, ma, quel che più importa, della vita e della libertà dei cittadini.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Agnès.

DE VIRY. Quello della Commissione è più ampio.

PRESIDENTE. Porrò ai voti quello della Commissione.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Agnès, il quale è così concepito: «eccettuate soltanto le disposizioni della prima parte dell'articolo 605.»

(Non è approvato.)

Pongo allora ai voti l'articolo del Ministero.

(È approvato.)

«Art. 2. Sono abrogati l'alinea dell'articolo 12; gli articoli 13 e 14; il primo alinea dell'articolo 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del regolamento annesso al detto editto del trenta ottobre mille ottocento quarantasette.

«Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti.»

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

POLLERI. Domando la parola... (*Mormorio — Molti deputati s'alzano per uscire*)

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Pregherei la Camera a non voler sciogliere sì presto la seduta. Domani si è già stabilito che vi sia un'altra legge in discussione; prego perciò i signori deputati a voler continuare ora i dibattimenti su questo progetto.

DE VIRY. Messieurs, il s'agit d'une loi assez importante pour que nous apportions à sa discussion toute l'attention voulue. Si la Chambre est fatiguée de cette discussion, qu'on la renvoie à demain; mais, si on veut continuer, il convient de rester, pour qu'on ne dise pas que nous discutons légèrement et sans être en nombre des lois qui intéressent si hautement le pays.

Voci. L'appello nominale!

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Osserverò all'onorevole deputato De Viry non esservi alcuno che non voglia che questa legge sia discussa con tutta profondità, e si è appunto perciò che pregavo i signori deputati a non voler uscire. Se si potesse fare un passo in questa discussione, sarebbe meglio, poichè, ripeto, la Camera ha già deciso che domani si intraprenda la discussione d'un altro progetto di legge.

Voci. L'appello nominale!

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se non si procede sollecitamente e godendone bene del tempo, continueremo per molti giorni in questa discussione.

PRESIDENTE. Osservo che la Camera è attualmente in numero. La parola spetta al deputato Polleri.

POLLERI. Come diceva poc'anzi, io pregherei la Camera a sospendere l'abrogazione dell'articolo 33 del regolamento annesso all'editto del 30 ottobre 1847, poichè all'articolo 10 io vorrei proporre un emendamento, vorrei proporre cioè che le conclusioni fossero fatte anche dal Ministero pubblico per iscritto. Nel caso poi che la mia proposta venisse adottata dalla Camera, io proporrei un altro emendamento all'articolo 14, ove vorrei che fosse fatta menzione delle conclusioni, a termini appunto dell'articolo 33 del regolamento annesso al regio editto 30 ottobre 1847.

Prego quindi la Camera a voler sospendere questa abrogazione finchè si sia veduto l'esito de' miei emendamenti.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, si potrebbe sospendere la votazione intorno all'articolo 2.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. « Art. 3. Entro le 24 ore dalla deputazione del relatore, il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo, per esserne da lui fatta la relazione alla classe civile del magistrato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il magistrato delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il quale, ove si creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

« L'ordinanza del magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal presidente, dal relatore e dal segretario »

Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Je n'ai demandé la parole que pour avoir une simple explication de la part de M. le ministre.

Plusieurs de nos collègues, en lisant cet article 4, ont cru y voir la reproduction de l'institution française de la Cham-

bre des requêtes; ce n'est pas cela dont il s'agit; je le sais quant à moi, mais plusieurs d'entre nous, moins versés dans les matières légales et ignorant les attributions de notre Cour de cassation, ont pensé voir cette institution étrangère reproduite chez nous.

Certainement on ne veut pas changer la disposition de la loi et du règlement sur ce point. La Cour de cassation ne doit, d'après cet article, prononcer que sur les vices de formes: c'est-à-dire si l'on a dépassé le temps utile pour présenter la requête, si le dépôt a été fait, etc. Mais il est bon de le dire clairement.

Une simple explication de M. le ministre satisfera beaucoup des membres de la Chambre, et même bien des personnes dans le pays.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non v'è dubbio che l'articolo deve essere interpretato nel senso indicato dall'onorevole deputato De Viry. Quest'articolo si riferisce alla legge organica ed al regolamento ove è dichiarato che nel primo esame il magistrato altro non fa che vedere se siasi ricorso nel termine, e siasi adempiuto a tutti gli altri requisiti voluti dalla legge per poter ammettere il ricorso; ma non entra per nulla nel merito della questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il magistrato nell'ordinanza medesima di ammissione ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

« La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei mezzi di cui la parte stimerà di valersi nel contro ricorso medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, dell'annotazione di data della consegna, di cui all'articolo 11 del regolamento annesso all'editto organico del magistrato di Cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta. »

AGNÈS. Io credo che il termine proposto non possa mai accelerare l'andamento delle cause. Si sa che vi furono ricorsi in cui si proposero più di ottanta mezzi di cassazione, e fino si citarono oltre a 120 articoli di legge. Ora, quando si hanno ricorsi così lunghi, e quando se ne debbono fare molte copie per intimarle, è impossibile che in questo termine il segretario possa adempiere a quanto si prescrive.

A questo riguardo dirò quanto si pratica attualmente. Quando si presenta un ricorso il segretario fa tutte le copie necessarie, ed il magistrato non fa l'ordinanza di ammissione che quando le copie sono tutte preparate. Questo è un abuso, direi quasi una frode fatta alla legge, ma è necessario.

Io credo quindi che si potrebbe ovviare a questi inconvenienti ed accelerare nello stesso tempo l'andamento delle cause, facendo quello che si fa presso i magistrati d'Appello, ed io proporrei quindi l'articolo seguente:

« Saranno annessi al ricorso, oltre quanto viene prescritto all'articolo 9 del precitato regolamento, altrettante copie del ricorso medesimo quante sono le persone contro cui vogliasi dirigere la domanda di cassazione. »

Con questo mezzo si guadagnerà tutto il tempo che sarebbe necessario per copiare questi ricorsi.

Si dirà forse che in tal modo il diritto di bollo sarebbe perduto, ed il segretario verrebbe ad averne danno, ma io non istimo che sia qui il caso di occuparci di questi inconvenienti. Si è in questo modo che si potrebbe restituire il termine di giorni tre, che era stato primieramente proposto dal Ministero.

Queste sono le osservazioni che intendeva di fare.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Agnès.

(È appoggiato.)

ARNULFO, relatore. Lodevole è lo scopo che si è proposto l'onorevole deputato Agnès, ma io credo in primo luogo che il termine di otto giorni, a vece di tre, sia sufficiente per dar tempo a fare le copie necessarie, sapendosi che il magistrato di Cassazione è provvisto di un discreto numero di scritturali che, se non erro, è di cinque, e con cinque scritturali si può in otto giorni provvedere il numero di copie necessarie, e cioè il ricorso sia lungo. D'altronde se si presenterà un caso straordinario, si potrà provvedere con scritturali straordinari.

Il dichiarare poi che si presentino col ricorso tante copie quante sono le parti a cui si deve intimare, può avere i suoi inconvenienti. Può succedere, come lo ha preveduto lo stesso onorevole preopinante, che, non ammettendosi alla discussione contraddittoria il ricorso, possano queste copie riuscire infruttuose, e sia sprecata la spesa. Mi pare che il termine di giorni otto sia sufficiente. Qualora però la Camera lo volesse, si potrebbe portare a dieci per dare una maggior latitudine; ma vi sarebbero sempre minori inconvenienti nel lasciare questo termine di otto giorni, che nell'obbligare i ricorrenti a presentare tante copie, quante sono le parti da citarsi.

Si può ancora verificare un altro inconveniente. Niuno ignora che sovente, o per non sufficiente previdenza delle parti o per le occupazioni dei patrocinanti, o per malattia od altri impedimenti, accade che il ricorso viene compilato alla scadenza del termine utile, e talvolta nello stesso ultimo giorno, e quindi manca il tempo materiale per fare le copie. Se si sanzionasse che unitamente al ricorso se ne debbano presentare tante copie quante sono le parti, vi sarebbero circostanze nelle quali forse il ricorso non si potrebbe presentare utilmente, massime se lunghe e numerose fossero le copie.

Per queste ragioni, se l'onorevole proponente vuole che, invece di otto giorni, se ne stabiliscano dieci la Commissione non si opporrebbe nel caso che s'introducano altri cambiamenti alla legge; ma, se non si facessero variazioni, sarebbe forse cosa prudente non ammettere neppure questa, onde otternerne la pronta esecuzione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Debbo oppormi all'emendamento tanto dell'onorevole Agnès, quanto della Commissione.

Se si trattasse a caso vergine di stabilire dieci giorni invece di otto, io non insisterei sulla mia proposta; ma ora questa modificazione porterebbe la necessità di riproporre il progetto di legge al Senato, la quale perdita di tempo potrebbe, a mio senno, risparmiarsi.

Credo per altra parte che otto giorni, almeno nella maggior parte dei casi, saranno sufficienti; anzi nei ricorsi che d'ordinario si presentano, sono sufficienti non che otto giorni, due o tre. Nei casi straordinari, quando i ricorsi saranno assai lunghi, si potrà, come attualmente si pratica, sospendere la prolazione dell'ordinanza di ammissione per un giorno o due; e così si darà agio al segretario pel compi-

mento delle occorrenti copie; tanto che l'inconveniente temuto dall'onorevole Agnès rimarrà cansato senza dover introdurre nella legge una disposizione che potrebbe forse dar luogo ad inconvenienti maggiori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Agnès.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. Compiti gl'incumbenti, di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento anzidetto, il segretario comunicherà immediatamente al consigliere relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessivi. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se nel termine stabilito dall'ordinanza del magistrato non si sarà presentato il controricorso, il segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al consigliere relatore. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il consigliere relatore è tenuto a rimettere alla segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta, nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescritto un termine più breve.

« Se, decorso il termine, il relatore non avrà compiuto il suo rapporto, ne addurrà i motivi al primo presidente, od al presidente della classe, da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il relatore. »

Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Relativement à cet article, je proposerais une variation. Je crois qu'il serait dans l'intérêt public d'obtenir une plus grande célérité dans l'expédition des causes; je crois que, s'il y a des retards dans les causes qui sont soumises à la Cour de cassation, c'est à la lenteur de la procédure qu'on doit les attribuer, et c'est précisément dans le but d'obvier à ces inconvénients que le projet actuel a été présenté. Mais ce projet répond-il à ce qu'on s'en est promis? Je ne le crois pas, au moins relativement à toutes ses prescriptions.

D'après l'état que j'ai relevé, les causes qui ont été introduites devant la Cour de cassation depuis son établissement, c'est-à-dire depuis cinq ans et demi, remontent à 637, dont 414 ont été décidées et 248 sont arriérées.

Maintenant nous voyons qu'il y a toujours une progression dans le nombre des causes qui s'introduisent, c'est-à-dire que la première année, à partir du premier avril 1848 au 31 décembre 1849, il n'y en avait eu que 30 et qu'il y en a eu 118 en 1853. Il est certain, d'après cela, que, si nous retenons une moyenne sur ce chiffre, on verra à peu près 131 arrêts qu'il faudrait rendre chaque année. Ces 131 arrêts seront divisés entre les huit conseillers rapporteurs de la Chambre civile.

On me dira: mais certainement 131 arrêts peuvent se rendre chaque année par huit conseillers. Mais remarquez que la différence de législation et de coutumes qui a existé dans nos provinces rend beaucoup plus difficile l'étude des causes, l'appréciation des moyens développés, l'application de la loi, qu'en France, où il n'y a depuis plus de soixante ans qu'une seule et même loi.

En outre je prierais la Chambre de remarquer qu'en France, où il y a quatorze conseillers à la Chambre civile de la Cour de cassation, monsieur Dupin, lors de la discussion de la loi sur l'organisation judiciaire qu'eut lieu en 1848, a relevé, et

en cela il a été appuyé par monsieur Odilon-Barrot, alors ministre de la justice, que six cents causes étaient chaque année introduites par devant la Cour de cassation en matière civile, que quatre cents étaient repoussés par la Chambre des requêtes et que deux cents arrivaient à un jugement définitif.

Or, si en France il y a quatorze membres de la section civile pour juger annuellement deux cents causes, nos magistrats travaillent donc, proportion gardée, au moins autant qu'en France; donc, sous ce rapport, on ne saurait rien trouver à redire. Toutefois si on désire obtenir plus de célérité, il y aurait un moyen bien sûr, selon moi, et peu difficile dans son application. Ce serait, du moment qu'on demande au rapporteur dans la section civile un rapport afin de communiquer aux membres du Ministère public chargé de préparer les conclusions écrites ou orales, de faire distribuer ce rapport huit jours avant l'audience à chaque membre qui doit prendre part au jugement.

De cette manière il arrivera qu'on pourra toujours ou presque toujours juger séance tenante, et voilà le grand avantage qu'il y aurait soit pour la bonne administration de la justice, soit pour y apporter plus de célérité, à l'adoption de ce système. C'est là le résultat atteint par la plupart des Cours d'appel où l'on a pu obtenir de juger séance tenante, c'est à dire qu'elles ont pu mettre au courant presque tout l'arriéré. Ainsi comme devant la Cour de cassation on ne traite que les points de droit, il ne saurait y avoir de difficulté à émettre son avis de suite après les plaidoiries, surtout lorsqu'on a eu 8 jours pour étudier la question et fixer son opinion: le contraire n'aura lieu que bien rarement, soit lorsque la cause sera de telle nature et tellement compliquée, qu'il faille l'étudier longtemps. Mais la plupart des causes devant la Cour de cassation où les points en droit seraient bien fixés dans les recours et contrecours n'offrirait pas de difficulté à une décision immédiate, car alors il serait infiniment plus facile de fixer son opinion et de la manifester de suite après la discussion publique.

Je sais que généralement (et à cet égard j'espère que MM. les avocats qui plaident devant la Cour de cassation, et qui siègent dans cette enceinte ne me contrediront pas) les recours et les contrecours sont trop longs, que l'on ne résume pas assez les moyens en fait et en droit sur lesquels doit se porter toute l'attention de la Cour de cassation.

En France on fait les recours aussi succincts que possible; et certainement beaucoup plus que chez nous; aussi je crois que, l'imitant sur bien des points, nous devrions aussi suivre en cela son exemple.

Ainsi, si le rapporteur trouve déjà fixées les questions dans les recours et contrecours, il peut avec quelques courts développements le soumettre à chaque membre qui doit juger: chacun les ayant 8 jours à l'avance pourra facilement étudier les questions sur lesquelles il est appelé à prononcer un vote.

Il est certain que, si l'on procède de la sorte, on pourra obtenir dans l'ensemble des causes une célérité bien plus grande encore que celle que l'on espère obtenir par le projet de loi en discussion.

Je présente à monsieur le garde des sceaux cette réflexion pour qu'il voie s'il ne serait pas le cas d'introduire dans ce projet un article relatif à cette modification et qui obligerait les parties à supporter le faible surcroît de frais, nécessité par ce changement dans la procédure actuelle, car en définitive les frais doivent retomber à la charge de la partie qui perd son procès. Les moyens d'obtenir le changement que

je désire introduire sont nombreux: on peut, par exemple, faire lithographier les huit copies du rapport nécessaires pour les juges, et cela dans le cas qu'on ne veuille pas augmenter le nombre des copistes auprès du secrétaire de la Cour; ce moyen ne saurait être bien coûteux, ni bien long, car il suffit d'un court rapport et des questions bien posées pour que chaque juge puisse bien former et arrêter son opinion. Tout ce qui se trouve dans le recours, tout ce qui concerne le développement des moyens, est en dehors de la question et n'est nullement nécessaire pour le juge, car, retenez bien MM., que les membres de la Cour de cassation, qui sont des hommes tous très-versés dans les affaires, connaissent et prévoient immédiatement les moyens que l'on peut donner pour et contre un point de droit qui leur est soumis. Par conséquent, en résumant autant que possible ces moyens, l'on obtiendrait une plus grande célérité dans l'expédition des causes, et l'on arriverait au résultat que nous voulons atteindre.

Lors de la discussion qui eut lieu en France en 1849, M. Dupin, en sa qualité d'avocat général à la Cour de cassation a pu, par l'autorité de sa parole, donner des renseignements précis. Eh bien! il disait qu'il trouverait convenable que pour obtenir plus de célérité dans la marche des affaires devant la Cassation, on réduisit le terme pour recourir, c'est-à-dire, qu'au lieu d'accorder un délai de 3 mois en matière civile on le réduisit de moitié, c'est-à-dire à 6 semaines. Et il s'écriait en cette occasion avec cette justesse de raisonnement qui le caractérise: « est-ce donc que les biens valent plus que la vie? On accorde 3 mois s'il s'agit d'un recours en matière civile, et 3 jours seulement s'il s'agit de sauver sa vie. »

Cet éminent jurisconsulte reconnaissait bien qu'il fallait plus de temps pour se pourvoir en matière civile qu'en matière criminelle, car en matière criminelle il ne faut qu'un instant pour se décider à tenter un dernier effort pour sauver sa vie, son honneur, l'avenir de sa famille, tandis qu'en matière civile il faut avoir recours à des avocats, il faut apprécier tous les moyens qui sont développés dans l'arrêt de la Cour d'appel; il faut voir s'il y a quelque chance de faire casser l'arrêt; il faut donc un certain temps pour tout cela, mais est-il nécessaire un délai de trois mois? Ce terme est trop long, réduisez-le à la moitié; quand vous aurez six semaines, ce sera plus que suffisant, et il est certain que les parties, connaissant ce terme plus court, recourront plus vite et ne laisseront pas écheoir ce délai avant de se pourvoir. C'est aussi MM. ce que je vous répéterai: en procédant de cette manière vous obtiendrez une diminution dans la dépense; mais surtout, un immense avantage par la célérité que vous apporterez à l'expédition des affaires.

Je crois dès lors que les causes en Cassation, pouvant se terminer plus promptement, vous en augmenterez le nombre puisqu'il est constaté par l'expérience que toutes les fois que la procédure est plus courte, les causes augmentent et le trésor par conséquent y trouvera aussi son avantage.

Tendons donc tous nos efforts pour obtenir un tel résultat.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Senza trattenermi sulle varie considerazioni che furono svolte dall'onorevole deputato De Viry, convengo che il pensiero da lui espresso di distribuire otto giorni prima una copia della relazione che sarà presentata dal relatore, possa produrre favorevoli risultamenti, ma non credo che questa disposizione debba avere luogo nel progetto di legge. Del resto penso che nel regolamento si potrà facilmente stabilire che dalla Segreteria si rimetta una copia della

TORNATA DEL 20 MARZO 1854

relazione presentata dal relatore ai singoli membri della Casazione otto giorni prima, e con questo si otterrà quel favorevole risultato che egli desidera di conseguire.

DE VIBY. Deux mots: j'accepte les observations que vient de faire M. le ministre; que ce soit dans le projet de loi, ou dans le règlement, peu m'importe. J'ai cru de mon devoir de suggérer ce moyen dans l'intérêt de la justice et je pense que ce serait bien de l'introduire au moins dans le règlement.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA
SULLA CLASSE DEL 1835.**

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge pel solito annuale reclutamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1269.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 21 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione generale del progetto di legge per un prestito di 35 milioni di lire — Discorso in opposizione del deputato Lachenal e sue proposizioni — Risposta del ministro delle finanze — Discorsi dei deputati Di Revel e Menabrea — Repliche del ministro medesimo — Interpellanza del deputato Di Revel allo stesso — Risposta del ministro — Nuove osservazioni del deputato Di Revel e nuove spiegazioni del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che viene interrotto stante il concorso di deputati in numero legale.)

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5349. I Consigli delegati di Serravalle, d'Arquata, di Borghetto, di Castel de' Ratti, di Grondona, di Molo, di Stazzano, di Vignole e di Torre de' Ratti rassegnano alcune osservazioni tendenti a dimostrare i vantaggi che si otterrebbero, qualora per la ferrovia di Tortona venisse prescelta la linea di Serravalle sulla destra della Scrivia, ed invitano la Camera a provvedere a che vengano autorizzati gli studi sulla precennata linea.

5350. Ravera Ajra Felice, di Chiaverano, invita la Camera a voler interessarsi presso il ministro della guerra affinché provveda sulla domanda di Angela Brigando, vedova di Ferdinando Ravera, soldato del sesto reggimento, e le conceda quella pensione che la legge accorda.

5351. Il sindaco di Chiaverano chiede che, nell'applicazione dei gradi della tassa personale, si faccia caso soltanto delle popolazioni riunite, e che, ove vogliasi interpretare la legge nel senso per tutti i figli di famiglia maggiori di età, siano civilmente tenuti i genitori della tassa, a seconda della circolare del Ministero delle finanze 4 gennaio 1854, e cotale interpretazione venga sancita con apposita legge.

5352. 10 membri della corporazione israelitica d'Ivrea, premesse alcune considerazioni sul progetto di legge tendente a stabilire su nuove basi la costituzione delle università israelitiche, presentando varie modificazioni intorno al medesimo, chiedono in ispecial modo che venga rigettata la proposta d'una direzione centrale, e riconosciuta l'autonomia delle singole università.

5353. Il municipio di Nulvi ricorre alla Camera chiedendo che sia rigettata la proposta fatta dal Ministero coll'apposito suo progetto di legge tendente ad ottenere la soppressione dell'Università di Sassari.

ATTI DIVERSI.

PARETO. Ho chiesto la parola per chiedere che fosse riferita d'urgenza una petizione di cui si è letto testè l'estratto, sperta dai Consigli delegati di Serravalle, Arquata, Borghetto, Castel de' Ratti, Grondona, Molo, Stazzano, Vignole e Torre ferrata sulla destra della Scrivia.

Io domanderei che fosse rimandata alla Commissione che deve riferire sul progetto di legge per la strada da Novi a Tortona.

PRESIDENTE. Questa petizione fu già trasmessa alla Commissione a cui accenna il deputato Pareto, a seconda delle consuetudini della Camera.